

TUTELA DEGLI ANIMALI E RIFORMA COSTITUZIONALE. FONDAMENTI IDEOLOGICI E PROSPETTIVE EVOLUTIVE PER UNA IMPOSTAZIONE «ECO-PERSONALISTA»

Daniele Vitale *

Abstract [ITA]: Con la legge costituzionale n. 1 dell'11 febbraio 2022 il Parlamento Italiano ha novellato l'articolo 9 della Carta Fondamentale, introducendovi espressamente la locuzione «tutela degli animali». Pur avendo modificato un principio fondamentale, il legislatore costituzionale non ha fornito una chiara linea interpretativa del suo intervento, residuando dubbi su quale sia la portata della costituzionalizzazione della tutela degli animali e, più in generale, dell'ambiente. Il presente contributo si pone l'obiettivo di individuare, nell'orizzonte valoriale della Costituzione Repubblicana di impostazione personalista, quali siano o potrebbero essere alla luce della revisione le forme di salvaguardia degli animali, guardando altresì, in una prospettiva laica e aperta, alla riflessione dell'eco-teologia cattolica. Si valuterà l'opportunità, tenuto conto dei numerosi rilievi che emergono dal costituzionalismo ambientale, di approcciare alle questioni secondo una prospettiva che può esser definita «eco-personalista».

Parole chiave: Tutela degli animali -Dignità -Revisione costituzionale -Eco-teologia -Principio personalista.

Abstract [ENG]: With the constitutional law n. 1 of 11 February 2022, the Italian Parliament amended article 9 of the Fundamental Charter, expressly introducing the term «animal protection». Despite having modified a fundamental principle, the constitutional legislator did not provide a clear interpretative line of his intervention, leaving doubts on what is the scope of the constitutionalisation of the protection of animals and, more generally, of the environment. This contribution aims to identify, within the value horizon of the Republican Constitution of personalist setting, what the forms of animal protection are or could be in the light of the revision, also looking, in a secular and open perspective, at the reflection of Catholic eco-theology. The opportunity will be evaluated, considering the numerous findings that emerge from environmental constitutionalism, of approaching the issues according to a perspective that can be defined as «eco-personalist».

Keywords: Animal protection -Dignity -Constitutional review -Eco-theology -Personalistic principle.

SOMMARIO: 1. Introduzione della questione e alcune premesse metodologiche. -2. Il fondamento-valore della persona umana e della sua dignità nella Carta Fondamentale. -3. *Dominium* e responsabilità: i paradigmi religiosi sulla relazione tra uomo e animali alla luce della *Laudato si'*. -4. L'incerto *status* giuridico dell'animale nell'esperienza giuridica italiana. -5. Brevi notazioni critiche sulla portata della legge

costituzionale n. 1 dell'11 febbraio 2022. -6. L'impostazione «eco-personalista» per una soluzione costituzionalmente compatibile tra dignità umana e rispetto per (tutti) gli animali.

1. Introduzione della questione e alcune premesse metodologiche.

Con la legge costituzionale n. 1 dell'11 febbraio 2022 il Parlamento ha impresso forma scritta alla tutela della natura in alcune delle sue declinazioni¹, piantandone i pilastri nei principi della Parte I della Carta Fondamentale, colmando così quella originaria lacuna di ordine valoriale che, fino ad allora, era stata sanata dall'interpretazione evolutiva del Giudice delle leggi². Come meglio si osserverà, questa particolare scelta metodologica è divenuta, sin da subito, oggetto delle severe obiezioni di una parte della dottrina costituzionalistica la quale ha osservato come il legislatore, avendo la revisione avuto come oggetto anche l'articolo 9 -le cui disposizioni sono pacificamente riconosciute come principio fondamentale³ -abbia derogato alla garanzia della rigidità costituzionale⁴.

Al netto del possibile avallo a tale critica, la nuova fisionomia della Carta Costituzionale ha posto e pone ancora agli interpreti nuovi e aperti interrogativi sull'attribuzione di senso ai concetti al presente ivi scolpiti.

L'oggetto del presente contributo è rappresentato precipuamente dall'analisi dei fondamenti ideologici e delle conseguenze sull'Ordinamento della recente revisione costituzionale e, segnatamente, dell'inserimento all'articolo 9 della nozione di «tutela degli

¹ * Dottorando di ricerca in Diritto costituzionale presso Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Scienze politiche; Dottore in Scienze Religiose.

La legge costituzionale in esame si compone di tre articoli. Con il primo di essi è stata disposta l'aggiunta all'articolo 9 di un nuovo comma ai sensi del quale «[La Repubblica] Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali». Con il secondo è stata modificata la formulazione dell'articolo 41, operandovi l'aggiunta al secondo comma, dopo la parola «danno», delle locuzioni «alla salute, all'ambiente», mentre al terzo comma, nella sua parte conclusiva, è stata aggiunta la locuzione «e ambientali». Il terzo articolo ha, infine, introdotto una clausola di salvaguardia che consente di estendere l'applicazione della legge dello Stato avente ad oggetto i modi e le forme di tutela degli animali anche alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

² Sul punto, *ex plurimis*, M. MICHETTI, *La tutela dell'ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Scritti in onore di Antonio D'Atena*, Giuffrè, Milano, 2015, pp. 1895-1945.

³ Per una più approfondita disamina della tematica si rinvia ad A. PREDIERI, *Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio*, in *Urbanistica, tutela del paesaggio, espropriazione*, Giuffrè, Milano, 1969, p. 10 ss., rilevandosi in breve al riguardo che con la formulazione dell'articolo 9 il Costituente ha inteso unire la promozione della cultura e della ricerca scientifica con la tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico della Nazione. Tali beni-valori, tra loro strettamente correlati, sono da ritenersi sottratti alla disponibilità del potere politico mediante possibile loro revisione, come da insegnamento ormai granitico della giurisprudenza costituzionale. Sulla natura di principio fondamentale, in particolare, della tutela del paesaggio, *ex multis*, Corte cost. sent. n. 367/2007.

⁴ È questa la principale osservazione negativa esposta, a titolo esemplificativo, da T.E. FROSINI, *La Costituzione in senso ambientale. Una critica*, in *federalismi.it*, n. 16/2021, ove l'Autore pone in evidenza come la modifica in esame «Sfata quello che era considerato un tabù costituzionale, e cioè che non si possono modificare i principi supremi, come affermato nel 1988 dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 1146».

animali», concetto il quale, caratterizzato da un alto grado di polimorfismo⁵, appare quasi “alieno” rispetto all’impianto culturale della Costituzione Repubblicana, fondato sulla centralità della persona umana. La tematica non rappresenta di certo una novità, essendo la cd. “questione animale”⁶ già stata posta da tempo all’attenzione del dibattito giuridico su istanza di quella parte della dottrina che ha variamente suggerito di oltrepassare i più tradizionali paradigmi relazionali tra uomo, natura e animali, sottesi alle attuali tutele normative al fine di estenderne la portata⁷. L’aver il legislatore testualmente costituzionalizzato l’esistenza di questa tutela attraverso la massima decisione ipotizzabile nell’ordine dei poteri costituiti⁸ pare, tuttavia, aver reso attualmente ancor più indispensabile la riflessione sul “dover essere” della protezione degli animali.

Per rispondere all’interrogativo circa la consistenza, anche in una prospettiva evolutiva, di tale particolare tutela alla luce del riconoscimento di un suo (ambiguo) rilievo costituzionale, considerata altresì la tradizionale incertezza circa lo *status* normativo delle creature in-umane, si adopererà nel presente contributo un approccio poliedrico, determinato dalla natura proteiforme della questione, quanto all’oggetto esaminato e quanto alla metodologia seguita.

In primo luogo, si delineerà il quadro valoriale all’interno del quale è intervenuto il legislatore attraverso una sintetica riflessione sull’essenza del principio personalista nell’Ordinamento costituzionale. La scelta di soffermare l’attenzione su tale argomento è dettata dalla circostanza che esso rappresenta il «meta-principio fondativo dell’ordine costituito»⁹ con cui ogni soggetto pubblico, finanche nell’esercizio della funzione di revisione

5 Può facilmente rilevarsi *ictu oculi* il grado di complessità nell’individuazione delle caratteristiche ontologiche degli animali ai fini dell’identificazione di un loro *genus* universale. In rappresentazione della difficoltà di comprendere cosa sia da considerarsi “animale”, si mette in evidenza che potrebbero essere riconosciuti con tale locuzione tutti gli esseri dotati di un principio vitale variamente denominato, oppure soltanto quegli esseri viventi, caratterizzati, a titolo esemplificativo, dall’uso di facoltà motorie sospinte dall’istinto ovvero della capacità di esternare il dolore, includendovi in questa categoria anche gli uomini ed escludendo i vegetali. Ancora, operazione tassonomica tipica nel pensiero comune, potrebbero esser qualificati come animali tutte le creature in-umane che manchino delle facoltà “normalmente” presenti nella persona umana, quali, ad esempio, l’intelligenza o la socialità, secondo un criterio meramente quantitativo.

6 Si precisa che nel presente lavoro questa specifica locuzione vuol indicare, in senso ampio, la trasversale domanda sullo *status* degli animali e sul possibile ripensamento della relazione tra uomo ed esseri in-umani in una prospettiva morale e anche giuridica. Per una primaria inquadratura del tema, tra i principali manifesti dell’animalismo, P. SINGER, *Animal Liberation: A New Ethics for Our Treatment of Animals*, Harper Collins, Prentice Hall, 1975.

7 Senza pretesa di completezza, *ex plurimis*, L. BOSCOLO CONTADIN, *La tutela giuridica degli animali e il loro valore come categoria protetta*, Key Editore, Milano, 2017; P. CAVALIERI, *La questione animale. Per una teoria allargata dei diritti umani*, Bollati Boringhieri, Torino 1999; A. PISANÒ, *Diritti deumanizzati. Animali, ambiente, generazioni future, specie umana*, Giuffrè, Milano, 2012; V. POCAR, *Gli animali non umani. Per una sociologia dei diritti*, Laterza, Bari-Roma, 1998; F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Giappichelli, Torino, 2005.

8 Il riferimento terminologico è di G. ZAGREBELSKY, *Adeguamenti e cambiamenti della Costituzione*, in *Scritti in onore di Vezio Crisafulli*, Vol. II, Cedam, Padova, 1985, p. 927.

9 In questi termini A. RUGGERI, *Il principio personalista e le sue proiezioni*, in *federalismi.it*, n. 17/2013, p. 3, il quale ha ben posto in evidenza, a proposito della caratteristica forza fondativa del principio personalista, che esso «non costituisce un “principio” al pari degli altri principi che pure sono a fondamento dell’ordine repubblicano, ma è un principio che sta all’inizio e, ad un tempo, alla fine del percorso costituzionale che con esso si apre e in esso circolarmente si chiude perfezionandosi e da sé medesimo giustificandosi».

di cui all'articolo 138 Cost., deve necessariamente relazionarsi in termini di subordinazione e conformità¹⁰. La descrizione delle plurime declinazioni del principio personalista, quale immodificabile *Grundnorm* dell'Ordinamento della Repubblica Italiana, è funzionale all'individuazione delle possibili direttive e dei limiti per un ripensamento o anche un (eventuale) ampliamento della tutela degli animali in ragione, soprattutto, della nuova formulazione dell'articolo 9.

In secondo luogo, considerata la trasversalità della questione animale che ha condotto anche altri settori del sapere umano ad un esame critico circa lo *status* e il valore degli esseri in-umani, si valuteranno con un approccio interdisciplinare i frutti della «eco-teologia» di matrice cattolica¹¹, ricercandone eventuali convergenze con il prodotto della riflessione costituzionalistica. A sostegno di questa specifica scelta di guardare proprio all'esperienza religiosa cristiana, considerato l'apporto storico e culturale rilevante offerto anche da altre riflessioni religiose¹², si individuano due ordini di motivazioni.

In primis, si evidenzia la notevole presa culturale del Cristianesimo che è profondamente infusa nell'esperienza umana nonostante la secolarizzazione, avendovi fornito un apporto essenziale per la creazione e il mantenimento di alcune categorie antropologiche riguardanti gli animali le quali ancora persistono nel pensiero comune¹³, soprattutto in quello occidentale. Non appare casuale che, proprio a proposito del rapporto dell'uomo con la natura, l'ideologia cristiana abbia subito il duro giudizio di chi ha intravisto nel suo tendenziale antropocentrismo una causa dell'attuale crisi ecologica¹⁴, potendosi tuttavia cogliere, soprattutto nei più recenti pronunciamenti del Magistero ecclesiale, in particolar modo nella lettera enciclica *Laudato si'*¹⁵, l'ispirazione per un nuovo paradigma relazionale meta-normativo tra uomo e creato. La scelta di guardare accuratamente all'eco-teologia

10 In tal senso C. MORTATI, *Istituzioni di Diritto Pubblico*, Vol. I, Cedam, Padova, 1969, p. 146, ove l'illustre Maestro offre una traccia precisa e chiarificante sull'essenza e sulla portata del principio personalista, rilevando che «Non è l'uomo a essere in funzione dello Stato, ma viceversa, nel senso che fine dello Stato è di assicurare lo svolgimento della persona umana e di garantirne i diritti tali cioè che, se riconosciuti espressamente o comunque deducibili dalla Costituzione, non possono venir meno neppure ricorrendo alla revisione costituzionale in quanto essi formano il nucleo intangibile, destinato a contrassegnare la specie di aggregazione statale cui si è voluto dar vita».

11 Come sintetizzato da E. WAINWRIGHT - L.C. SUSIN - F. WILFRED, *Ecoteologia, nuove questioni e dibattiti*, in *Concilium*, n. 3/2009, p. 4, con l'espressione «eco-teologia» ci si può riferire «all'insieme delle risposte elaborate dalla teologia alle sfide ecologiche». Più approfonditamente, come esposto da L. BOFF, *Liberare la terra. Un'eco-teologia per un domani possibile*, EMI, Bologna, 2014, p. 12, l'eco-teologia «non rappresenta una nuova materia teologica, quanto piuttosto una visuale nuova sul rapporto dell'uomo con la natura per andare oltre il dominio su di essa». Sul punto anche P. GIUSTINIANI, *Verso un'eco-teologia integrale, alla luce di Laudato si'*. *Aspetti epistemologici e possibili implicazioni disciplinari*, in *Melita Theologica*, n. 71/2021, p. 219 ss.

12 Per una più accurata disamina sui paradigmi relazionali delle esperienze religiose diverse dal Cristianesimo, *ex multis*, N.J. SAUNDERS, *Animali e spiritualità. La convivenza con l'uomo*, EDT, Milano, 2000. Si consideri sul punto, a titolo esemplificativo, l'importanza di quelle peculiari esperienze di stampo animista che, nel postulare l'esistenza del «Sacro» negli elementi naturali, sono state capaci di orientare i comportamenti umani verso un intrinseco e naturale ambientalismo.

13 Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, alla tesi cartesiana sulla natura dell'animale secondo cui, riprendendo la tradizionale concettualizzazione cristiano-platonica del dualismo tra anima (immortale) e corpo, esso è da considerarsi alla stregua di una macchina priva di pensiero e incapace di provare sensazioni, priva di qualunque soggettività morale poiché appartenente alla mondo della materia bruta. Sul punto, M. SPALLANZANI, *Descartes e il 'paradosso' degli animali-macchina*, in *Bruniana e Campanelliana*, n. 1/2011, p. 185 ss.

14 Per tutti, L. WHITE, *The Historical Roots of our Ecologic Crisis*, in *Science*, 1967, p. 1205 ss.

cattolica è, inoltre, determinata dall'esistenza di un particolare legame congiunturale tra i principi fondamentali della Costituzione e il pensiero cristiano, legame rappresentato dalla cultura politica di ispirazione cristiana giustappunto denominata «personalismo»¹⁶ la quale, avendo trovato il proprio riferimento umano in alcuni autorevoli Costituenti, ancora permea il «*nomos* costituzionale»¹⁷. L'esistenza di questo nesso storico-valoriale rappresenta un rimarchevole stimolo a conoscere quanto elaborato in un settore del sapere umano che è caratterizzato da una forte presa sulle coscienze, potendosi in una prospettiva laica e aperta trarre spunto anche da una esperienza religiosa non aliena ai valori costituzionali¹⁸, al fine di ricercare e fornire risposte adeguate agli interrogativi attuali su come dovrebbero essere regolati dal diritto i rapporti tra uomo, natura e animali.

Descritti questi due fulcri del presente elaborato, si procederà ad esaminare i diversi formanti che costituiscono il fondamento dell'attuale e articolata normativa a salvaguardia degli animali, descrivendosene le variegate forme di tutela ed individuando in particolare quali siano le differenti «ideologie»¹⁹ sottese alle singole discipline protettive. A questa ricostruzione analitica seguirà infine una riflessione critica, alla luce anche delle valutazioni dottrinali, sulla portata della recente revisione costituzionale al fine di individuarne le traiettorie, inquadrandone soprattutto i possibili aspetti positivi nonché le eventuali lacune dell'azione del legislatore. Si valuterà, in particolar modo, la possibilità di ri-leggere l'attuale sistema di tutela degli animali e, più in generale, la formulazione del «nuovo» articolo 9 e del principio fondamentale ivi espresso con un diverso approccio ermeneutico che, tenuto conto dell'impostazione strutturalmente e intrinsecamente personalista della Carta Repubblicana e

15 *Lettera Enciclica Laudato si' del Santo Padre Francesco sulla cura della casa comune*, 24 maggio 2015, in *Acta Sanctae Sedis*, 107, 2015. Si precisa che nel proseguo del presente elaborato tale enciclica - da considerarsi come il prodotto privilegiato e paradigmatico dell'approccio eco-teologico al tema della relazione tra uomo, natura e animali - verrà citata attraverso l'abbreviazione «LS», seguita dal numero di paragrafo.

16 Per una ampia panoramica sulla lunga evoluzione storico-filosofica del pensiero personalista si rinvia all'imponente lavoro di A. PAVAN - A. MILANO (a cura di), *Persona e Persona e personalismi*, Edizioni Dehoniane, Napoli, 1987. Si evidenzia brevemente al riguardo che il personalismo non rappresenta un'ideologia unitaria, quanto piuttosto un comune atteggiamento pratico, fondato sul caposaldo del riconoscimento alla persona umana, su ispirazione della dottrina teologica e sociale della Chiesa Cattolica, di una caratteristica dignità fondativa di particolari diritti che pre-esistono alle Istituzioni politiche le quali sono tenute a salvaguardarli. Per una miglior disamina sul punto, F. OCCHETTA, *Le radici della democrazia. I principi della costituzione nel dibattito tra gesuiti e costituenti cattolici*, Jaca Book, Milano, 2012.

17 Il richiamo al concetto unitario di «*nomos*» come nucleo di valori posti a fondamento del sistema assiologico di un determinato Ordinamento costituzionale è a C. SCHMITT, *Il nomos della terra*, Adelphi, Milano, 2003, p. 54 ss.

18 Sul valore aperto della laicità nell'orizzonte costituzionale, *ex multis*, S. PRISCO, *Laicità. Un percorso di riflessione*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 2, il quale mette in evidenza come il principio di laicità dello Stato «non osta all'apertura del dibattito pubblico anche alla cultura religiosa per la rifondazione della convivenza civile in un contesto globalizzato».

19 Si deve rilevare al riguardo che con il concetto di ideologia può essere identificato il particolare sistema interpretativo che una determinata cultura elabora per regolare i rapporti sovra-individuali a fronte delle contingenze fenomeniche. Questa particolare nozione di ideologia come «filtro valoriale» della realtà che esiste in funzione dello sviluppo sociale e della determinazione dell'indirizzo politico risulta determinate per cogliere quali siano rapporti e le correlazioni tra il diritto positivo e i diversi sistemi di valori che coesistono nello spazio aperto della democrazia, costituendo l'ideologia una delle principali variabili della linea di sviluppo del diritto come sistema normativo armonizzante i diversi settori della vita pubblica. Sul punto si rinvia all'autorevolissima analisi di H. HENKEL, *Ideologie und Recht*, Mohr, Tübingen, 1973.

anche degli spunti innovativi provenienti dalla lettura laica dell'enciclica *Laudato si'*, può esser definito «eco-personalista»²⁰.

2. Il fondamento-valore della persona umana e della sua dignità nella Carta Fondamentale.

Come è stato poc'anzi esposto, l'analisi del concetto giuridico di tutela degli animali e degli inevitabili precipitati del suo inserimento all'articolo 9 tra i principi fondamentali non può prescindere dal previo inquadramento valoriale della Costituzione Repubblicana che ha trovato la propria matrice originante nel radicale rifiuto dell'ideologia fascista e delle sue deviazioni²¹. Nei diversi articoli della Carta, soprattutto nella formulazione dei principi, può difatti leggersi chiaramente il rigetto della visione totalizzante secondo cui il singolo individuo sia «il relativo rispetto all'assoluto che è rappresentato dallo Stato»²² con la contestuale ri-affermazione solenne dell'esistenza di «diritti naturali -imprescrittibili, sacri, originari -della persona umana in funzione dei quali è la struttura dello Stato»²³.

La forma più elevata di questa dichiarazione che rappresenta uno degli elementi del «nucleo duro»²⁴ della Costituzione Repubblica è da rinvenire nella enunciazione dell'articolo 2 della Carta laddove sono state cristallizzate le convergenti istanze democratiche di tutte le varie culture politiche rappresentate nell'Assemblea Costituente²⁵, riconoscendovi primariamente l'esistenza e la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo che nessun potere costituito può modificare²⁶. In disparte il dibattito sull'attribuzione della precipua caratteristica di inviolabilità²⁷ e delle sue conseguenze sulla nozione di rigidità costituzionale²⁸, ciò che emerge chiaramente dall'insieme delle posizioni soggettive e dei principi scolpiti nella prima parte della Costituzione è l'inerenza all'uomo nella dimensione

20 Si precisa che tale espressione non ha trovato attualmente uso nella letteratura scientifica gius-filosofica e costituzionalistica italiana, settori della scienza giuridica in cui si adopera maggiormente la locuzione principio personalista. Un uso della locuzione eco-personalismo o di suoi espressioni sinonimiche si riscontra negli scritti del filosofo e giurista Jesús Ballesteros, come *Ecologismo personalista. Cuidar la naturaleza, cuidar al hombre*, Tecnos, Madrid, 1995 e *Ecopersonalismo y derecho al medio ambiente*, in *Humana Iura*, n. 6/1996, pp. 15-36.

21 G. DOSSETTI, *I valori della Costituzione*, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli, 2005, p. 20.

22 In questi termini si esprimeva Benito Mussolini nella sua *Dottrina del Fascismo*, Roma, 1935, p. 12.

23 G. LA PIRA, *Principii relativi ai rapporti civili, proposta alla commissione dei 75*, in N. ANTONETTI - U. DE SIERVO - F. MALGERI (a cura di), *I cattolici democratici e la Costituzione*, Tomo III, Il Mulino, Bologna, 1998, p. 813.

24 Sulla nozione di nucleo duro della Costituzione e dell'inerenza ad esso della concettualizzazione dei diritti inviolabili, Q. CAMERLENGO, *La vocazione cosmopolitica dei sistemi costituzionali alla luce del comune nucleo essenziale*, in S. STAIANO (a cura di), *Giurisprudenza costituzionale e principi fondamentali. Alla ricerca del nucleo duro delle Costituzioni*, Giappichelli, Torino, 2006, p. 21 ss.

25 Sul punto, *ex multis*, E. ROSSI, *Commento all'art. 2*, in R. BIFULCO - A. CELOTTO - M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Utet, Torino, 2006, pp. 38-51.

26 C. MORTATI, *Istituzioni di Diritto Pubblico*, cit., p. 146, ove magistralmente si rileva che i diritti inviolabili «sono radicati nella coscienza sociale e lo Stato si impegna ad assicurarne il rispetto senza mai farli venire meno, consentendo solo adattamenti a situazioni storiche sopravvenute che ne rispettino lo spirito informatore e le linee essenziali».

27 Per una più approfondita disamina su tale annoso tema, *ex plurimis*, F. MODUGNO, *I "nuovi diritti" nella Giurisprudenza Costituzionale*, Giappichelli, Torino, 1995.

28 Sul punto, *ex multis*, A. APOSTOLI, *L'art. 139 e il nucleo essenziale dei principi supremi e dei diritti inviolabili*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, n. 3/2018, p. 1 ss.

civile, sociale, economica e politica²⁹, essendo in tal senso la persona con i suoi diritti posta a «base del sistema dei rapporti tra Stato e singoli»³⁰.

La ragione etica e giuridica di questo particolare antropocentrismo è da ricercarsi nella piena valorizzazione e nel rispetto radicale dell'uomo quale portatore naturale di una «dignità» che si impone sull'Ordinamento Repubblicano senza derivare da esso³¹, costituendo ciò sia la risposta storica ai totalitarismi attraverso l'affermazione eterna della piena dignità della persona umana contro ogni forma di «reificazione»³², sia anche il fondamento assiologico della stessa sovranità³³. Persona umana, dignità e diritti appaiono riconoscibili come termini e presupposti circolari del principio personalista: all'uomo sono riconosciuti quei particolari diritti che permettono lo sviluppo del suo essere-persona nelle plurime e concrete dimensioni del vivere umano, in ragione e secondo il limite della sua inviolabile dignità che «né le leggi né gli atti amministrativi e neppure gli atti di diritto privato possono ridurre o tantomeno eliminare»³⁴.

Si deve evidenziare sul punto che la *vis* del principio personalista come fondamento assiologico e normativo è tale che esso trova una primaria e tradizionale enunciazione sistemica all'articolo 2 della Carta³⁵, ma al contempo ne supera i confini testuali, seguendo declinazioni diverse che trovano il proprio fulcro nel valore assoluto della persona. Una prima concretizzazione di questa forza estensiva del principio personalista è individuabile all'articolo 32 della Carta ove è stata posta testualmente e concettualmente in risalto la forza di resistenza assoluta della dignità umana avverso i diversi condizionamenti esterni nel caso di trattamenti sanitari e, più in generale, avverso qualunque condotta, tenuta da soggetti pubblici o privati, di reificazione dell'esistenza dell'uomo a modello della precedente impostazione totalizzante. La dignità della persona, ai sensi di tale articolo che nella sua aperta formulazione assorbe e coniuga il diritto alla vita secondo la dimensione onnicomprensiva della salute, costituisce il limite indisponibile e invalicabile alla prevalenza degli interessi collettivi sulle scelte individuali della singola persona circa la propria condizione di salute³⁶. In senso affine, come evincibile dall'enunciazione dell'articolo 41

29 In questo senso, G. GRASSO - R. MANFRELLOTTI, *Poteri e funzioni dello Stato: una voce per un dizionario di storia costituzionale*, in *Historia constitucional*, n. 8/2007, p. 162.

30 C. MORTATI, *Istituzioni di Diritto Pubblico*, cit., p. 148.

31 In questi termini, *ex plurimis*, A. RUGGERI, *Appunti per uno studio sulla dignità dell'uomo, secondo diritto costituzionale*, in *Rivista AIC*, n. 1/2011. Analogamente, in una prospettiva comparata, P. HAEBERLE, *La dignità umana come fondamento della comunità statale*, in *Cultura dei diritti e diritti della cultura nello spazio europeo*, Giuffrè, Milano, 2003, p. 23. Sul riconoscimento nell'antropologia costituzionale dell'*homo dignus* come elemento di trasformazione delle democrazie liberali, S. RODOTÀ, *La Rivoluzione della dignità*, Edizioni La scuola di Pitagora, Napoli, 2012.

32 Così M. OLIVETTI, *Diritti fondamentali*, Giappichelli, Torino, 2018, p. 186.

33 Sul punto, V. CRISAFULLI, *La sovranità popolare nella Costituzione italiana*, in *Scritti giuridici in memoria di Vittorio Emanuele Orlando*, Vol. I, Cedam, Padova, 1957, p. 443 ss.

34 G. BARONE, *Diritti fondamentali. Diritto a una vita serena, il percorso della giurisprudenza*, Bonanno Editore, Roma, 2008, p. 24.

35 In questo senso A. RUGGERI, *Il principio personalista e le sue proiezioni*, cit., p. 3, il quale sottolinea «l'eccedenza assiologica» del principio personalista rispetto alla sua tradizionale coordinata testuale di cui all'articolo 2.

36 Si rinvia per una più accurata disamina sul punto all'attenta analisi di L. CHIEFFI, *Il diritto all'autodeterminazione terapeutica. Origine ed evoluzione di un valore costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2019.

Cost., la dignità umana rappresenta un espresso limite negativo alla libertà di iniziativa economica privata. Al netto del dibattito dottrinario sull'essenza di tale libertà³⁷, si pone qui brevemente in evidenza come il valore della persona umana, nelle sue diverse dimensioni statiche della sicurezza, libertà e dignità³⁸, rappresenti un elemento condizionante non solo l'attività economica dei soggetti privati, risultando su di essa prevalente³⁹, costituendo, difatti, anche il baricentro dell'attività economica posta in essere dai soggetti pubblici⁴⁰.

In misura diversa a quanto poc'anzi osservato, il principio personalista inerisce al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. nel quale la tradizione cattolica e quella socialista convergono verso un compromesso di elevata fattura: se da un lato il primo comma dell'articolo, secondo il modello di eguaglianza di illuministica memoria, postula la pari dignità sociale e la libertà di tutti i cittadini come limite alle più odiose discriminazioni di memoria fascista, dall'altro la seconda parte della disposizione guarda alla dignità umana non solo come un limite rigido, ma anche come elemento propulsivo per l'azione attiva di tutti i soggetti pubblici, chiamati a rimuovere «gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana».

In questa prospettiva bicefala il principio personalista penetra e trasfigura i caratteri origini dell'eguaglianza formale, legittimando sul piano assiologico non solo i più tradizionali «rapporti civili» ed il fondamentale diritto a non essere discriminati in nome della medesima e inviolabile dignità umana⁴¹, ma anche quei particolari diritti, denominati «sociali», caratterizzati dalla circostanza che «la loro effettività nel godimento passa attraverso una serie di obblighi di prestazione – evidenziati appunto dall'art. 3, secondo comma della Costituzione -e non soltanto in via di astensione»⁴². Emerge in quest'ultima accezione la dimensione dinamico-sociale del principio personalista che assume la forma concreta della «solidarietà» come direttiva fondamentale dell'agire di tutti i soggetti (sia pubblici che privati) dell'Ordinamento per preservare e rafforzare la coesione sociale⁴³, in corrispondenza a quanto stabilito dall'articolo 2 laddove esso dispone, unificando in un

37 Per un autorevole prospetto sulla portata di tale dibattito, *ex plurimis*, V. SPAGNUOLO VIGORITA, *L'iniziativa economica privata nel diritto nel diritto pubblico*, Jovene, Napoli, 1959.

38 In questi termini A. BALDASSARRE, *Iniziativa economica privata*, in *Enc. Dir.*, Vol. XII, Giuffrè, Milano, 1971, pp. 582-609. Si deve evidenziare al riguardo che, come in precedenza osservato, la revisione costituzionale ha riguardato anche il secondo comma dell'articolo 41 ove sono individuati espressamente tali limiti, essendovi stati inseriti come (nuovi) limiti espliciti «l'ambiente» e la «salute».

39 La dignità del lavoratore come elemento centrale della normazione del lavoro è chiaramente esplicitata all'articolo 35, primo comma, laddove il Costituente ha chiaramente posto in evidenza la funzione essenziale della retribuzione che deve essere sufficiente ad assicurare al singolo e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Sulla forza conformativa del principio personalista nel diritto del lavoro e sulla relazione tra lavoro e dignità dell'uomo si rinvia all'autorevolissima analisi di C. MORTATI, *Il lavoro nella Costituzione*, in *Dir. lav.*, 1954, p. 157 ss.

40 Sul punto si rinvia al lavoro di M.S. GIANNINI, *Diritto pubblico dell'economia*, Il Mulino, Bologna, 1977, p. 76 ss. Per una analisi della *vis* assiologica del principio personalista nell'intero panorama del diritto amministrativo, P. FORTE, *Enzimi personalisti nel diritto amministrativo*, in *P.A. persona e amministrazione*, n. 1/2011, p. 63 ss.

41 In tal senso, M. MAZZIOTTI DI CELSO, *Lezioni di Diritto costituzionale*, Tomo II, Giuffrè, Milano, 1993, p. 72, secondo cui la portata del principio di eguaglianza formale investe tutti i soggetti, siano essi pubblici o privati, dell'Ordinamento costituzionale, escludendo «qualsiasi supremazia costituita o consentita dalla legge a favore di alcuni cittadini per effetto di una loro presunta superiore naturale».

42 G.M. FLICK, *Elogio della dignità (se non ora, quando?)*, in *Rivista AIC*, n. 1/2014, p. 22.

unico periodo diritti e doveri, che «[La Repubblica] richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

Il Costituente ha così posto in questa duplice prospettiva la garanzia del rispetto della piena dignità umana come fondamento e risultato, attraverso non solo il riconoscimento dei diritti inviolabili, ma anche mediante l'imposizione e l'adempimento dei diversi doveri di solidarietà che trovano la propria ragion d'essere nella fisiologica diversità esistenziale delle singole persone umane⁴⁴. Occorre rilevare sul punto che la relazione tra eguaglianza, solidarietà e diritti/doveri dei singoli individuali appare particolarmente complessa, coniugandosi secondo multiformi e non sempre lineari traiettorie: si pensi, a titolo esemplificativo, alla questione della rilevanza degli interessi delle nuove generazioni cui fa esplicito riferimento anche la nuova formulazione dell'articolo 9. Questa complessa tematica restituisce una rappresentazione plastica della forza assiologica della solidarietà che, al netto di resistenze ideologiche e delle difficoltà di categorizzazione nei modelli normativi tradizionali, può finanche giungere a riconoscere limiti normativi e obblighi di solidarietà per la generazione presente a favore di persone umane che ancora non sono giunte all'esistenza, come nel caso dell'accesso ai beni ambientali⁴⁵.

Da una lettura sistematica delle disposizioni costituzionali è possibile identificare un'ulteriore estrinsecazione del principio personalista. Questa diversa declinazione si snoda in differenti direzioni tra loro complementari che trovano la propria comune causa nella consapevolezza del Costituente circa «la profonda socialità che caratterizza la persona stessa»⁴⁶. La sua natura sociale, emergente ad esempio nei predetti rapporti sociali, può difatti conoscere ulteriori e plurime manifestazioni delle quali si impone all'Ordinamento costituzionale il riconoscimento e la necessaria tutela al fine di consentire all'uomo di sviluppare la propria personalità⁴⁷.

43 In questi termini L. VIOLANTE, *Il dovere di avere doveri*, Einaudi, Torino, 2014, pp. 51-52. Per una più ampia disamina sull'essenza e sulla portata della categoria dei «doveri costituzionali» che sono più volte richiamati nel testo della Carta Fondamentale, si rinvia all'autorevole analisi di G.M. LOMBARDI, *Contributo allo studio dei doveri costituzionali*, Giuffrè, Milano, 1967.

44 In senso conforme a quanto esposto, A. RUGGERI, *Dignità versus vita?*, in *Rivista AIC*, n. 1/2011, p. 9, secondo cui «la convergenza della libertà individuale e della solidarietà è il fine costituzionale; l'ideale, il comportamento-modello, è realizzare a un tempo il massimo della libertà e il massimo della solidarietà».

45 Per una più approfondita disamina sulle «forme di tutela giuridica, azionabili dagli uomini appartenenti alla generazione vivente, a favore degli interessi degli uomini ancora non esistenti», R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, Franco Angeli Editore, Milano, 2008.

46 Così G.M. FLICK, *Elogio della dignità (se non ora, quando?)*, cit., 22. In termini analoghi, anche, G. FERRARA, *La pari dignità sociale (appunti per una ricostruzione)*, in *Studi in onore di Giuseppe Chiarelli*, Tomo II, Milano, Giuffrè, 1974, p. 1098 ss. In senso affine, in una prospettiva comparata a proposito del valore sociale della dignità nel «nomos europeo», M. DI CIOMMO, *Dignità umana e Stato costituzionale. La dignità umana nel costituzionalismo europeo, nella Costituzione italiana e nelle giurisprudenze europee*, Passigli Editore, Firenze, 2010.

47 Emerge in questa prospettiva l'asserzione di autorevolissima dottrina che, sulla scorta di una diversa interpretazione dell'articolo 2 Cost., riconosce nella libertà personale di cui all'art. 13, non solo un inviolabile diritto civile (negativo), ma il valore fondamentale della libertà (positiva) della persona nelle sue inesauribili direzioni ed esplicazioni, matrice di tutti i singoli diritti personali. Così F. MODUGNO, *I "nuovi diritti" nella Giurisprudenza Costituzionale*, cit., pp. 11-12.

In *primis* questa particolare accezione sociale del principio personalista postula l'individuazione di una «dimensione democratico-partecipativa dei diritti»⁴⁸ che condiziona l'azione dei soggetti pubblici. Se la persona umana è un soggetto naturalmente sociale e se i suoi diritti inviolabili sono posti a fondamento dell'Ordinamento nelle sue varie articolazioni quale condizione primaria per la legittimità di tutte le funzioni pubbliche, non può che conseguirne che i titolari dei diritti possano, o comunque dovrebbero, essere coinvolti nell'esercizio di tali funzioni secondo forme e titoli diversi⁴⁹. Per un secondo verso, questo contatto tra titolarità dei diritti e poteri deputati a tutelarli assume una propria autonoma consistenza e sostanzialità laddove il Costituente ha definitivamente sancito e preso atto della socialità partecipativa della persona nella dimensione politica e nella relazione con le funzioni pubbliche. È da questo riconoscimento che discende la tutela dei «rapporti politici» ovverosia di quelle particolari e plurime posizioni giuridiche soggettive attraverso il cui esercizio la persona può estrinsecare la propria autonomia nei rapporti con quel potere con cui essa è unita agli altri individui in quello specifico spazio relazionale che sovente si definisce «società politica»⁵⁰. In ultimo, in senso complementare a quanto esposto, il principio personalista si impone come fondamento assiologico per la salvaguardia di quelle particolari aggregazioni umane, diverse dalla società politica e che in esse sussistono, nelle quali la persona esprime e può sviluppare sé stessa. Centrale sul punto è ancora l'articolo 2 della Carta Fondamentale laddove esso prevede il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo «sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità». Più segnatamente, queste formazioni sociali costituiscono quel particolare spazio relazionale inter-soggettivo la cui garanzia di esistenza giuridica e protezione è da rinvenirsi nel nesso teleologico con lo sviluppo della persona che può estrinsecarsi nella dimensione economica, relazionale o affettiva, apparendo così il concetto di formazione sociale onnicomprensivo di tutte le proteiformi aggregazioni nelle quali la persona può svolgere la propria personalità, come ad esempio lo Stato medesimo⁵¹. In questa peculiare prospettiva il principio personalista, nella sua declinazione pluralista, offre riconoscimento e salvaguardia sia alle particolari posizioni soggettive che hanno ad oggetto la relazione tra persona e formazione sociale, denominate «libertà collettive»⁵², sia anche alla pluralità eterogenea di formazioni che godono di una propria dignità a cui può corrispondere anche, nelle forme del diritto positivo, l'attribuzione di una propria soggettività giuridica che si affianca a quelle delle singole persone⁵³.

3. *Dominium* e responsabilità: i paradigmi religiosi sulla relazione tra uomo e animali alla luce della *Laudato si'*.

48 P. RIDOLA, *Diritti di libertà e costituzionalismo*, Giappichelli, Torino, 1997, p. 178.

49 Sul punto, R. MANFRELOTTI, *Diritto pubblico*, Giappichelli, Torino, 2022, p. 75.

50 Per una più approfondita analisi del concetto di società politica e dei suoi connotati nel diritto costituzionale M. DOGLIANI - I. MASSA PINTO, *Elementi di Diritto Costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 267 ss.

51 Così E. TOSATO, *Sovranità del popolo e sovranità dello Stato*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1957, p. 19 ss.

52 Sulla natura e sulla consistenza di queste particolari libertà, connesse alla natura sociale della persona umana, che attraversano trasversalmente tutta la Parte I della Carta Fondamentale, P. CARETTI, *I diritti fondamentali*, Giappichelli, Torino, 2005, p. 369 ss.

53 Sul punto, C. MORTATI, *Istituzioni di Diritto Pubblico*, cit., pp. 156-157.

Il sapere religioso si è spesso confrontato con il mondo animale e con le sue coordinate fenomeniche, ben prima di quanto abbiano fatto le scienze naturali e il diritto. L'interpretazione teologica dei rapporti tra uomo e animali è sovente sfociata nella costruzione di categorie relazionali tra loro divergenti, le quali sembrano essere ancora presenti e "infuse" nella trasversale riflessione sull'essere e sul dover essere degli animali⁵⁴. Come esposto in premessa, il presente contributo si pone l'obiettivo di comprendere segnatamente quali siano i paradigmi relazionali che hanno avuto origine dalla e nella esperienza religiosa di matrice cristiana, sia per il suo notevole peso specifico nell'evoluzione del sapere umano, sia per coglierne gli eventuali spunti di interesse e le possibili convergenze in una prospettiva multidisciplinare, considerata l'esistenza di una comune radice ideologica tra teologia e Costituzione che è rappresentata dal valore intrinseco e supremo della persona umana. Si evidenzia sin da subito che non è certamente possibile in questa sede proporre un'approfondita analisi diacronica del troppo copioso sviluppo teologico, potendosene delineare due specifiche declinazioni che sono sintetizzate nella costruzione dei paradigmi teologici del dominio e della responsabilità.

Secondo una prima e più tradizionale riflessione sostenuta, ad esempio, da Tommaso d'Aquino, la relazione tra uomo e animale deve essere decifrata secondo la categoria del «dominium» sulla scorta del quale la creatura umana possiederebbe l'originario diritto di «soggiogare e dominare» il creato e tutto quanto v'è contenuto sulla terra⁵⁵. Secondo questa concettualizzazione la legittimazione di questa speciale potestà dell'uomo sulla natura sarebbe da ricercarsi nella sua superiorità ontologica in quanto unico essere creato ad immagine e somiglianza del Creatore⁵⁶, eccellendo per tale ragione su tutte le altre creature viventi⁵⁷, soprattutto per la capacità di ordinare sé stesso secondo intelligenza e volontà per

54 Si pensi all'inegabile impatto culturale dell'esperienza religiosa sulla genesi del costituzionalismo andino. La presenza storica di una religiosità tipicamente animista -la quale, come messo in luce in precedenza, si fonda su una visione diffusa e non prettamente personalistica della divinità -ha, difatti, comportato delle evidenti ricadute sulla "costruzione" delle categorie giuridiche della tutela ambientale negli Ordinamenti che afferiscono a tale peculiare specie di "costituzionalismo", categorie che possono forse sembrare distanti rispetto a quelle elaborate nel costituzionalismo europeo, come, ad esempio, il riconoscimento di una soggettività giuridica alla "Madre Terra" o anche ad altre entità naturali. Sul punto, M.R. RIPOLLES SERRANO, *Nueva Constitucion de la Republica del Ecuador. Estudio preliminar*, in *Revista de las Cortes Generales*, 2008, p. 207 ss.; P. BENALCÁZAR ALARCÓN, *Il Buen Vivir -sumak kawsay -la costruzione di un paradigma per una diversa umanità (Ecuador)*, in R. MARTUFI - L. VASAPOLLO (a cura di), *Futuro indigeno. La sfida delle Americhe*, Jaca Book, Milano, 2009, p. 327 ss.

55 Il fondamento teologico di tale relazione è individuato secondo tale tesi nei testi biblici, in particolar modo nei (sicuramente noti) racconti della creazione contenuti nel Libro della Genesi ove sono riportati, con linguaggi e immagini diverse, i modelli di rapporto dell'uomo con il creato. Per una più accurata disamina ermeneutica sul contenuto di tali racconti si rimanda il lettore ad A. GHIRLANDA, *Antico Testamento. Introduzione Biblica*, San Paolo Editore, Cinisello Balsamo (MI), 2012, p. 56 ss.

56 La principale narrazione tomista della superiorità dell'uomo sugli animali, basata sul rapporto privilegiato dell'uomo con il Creatore, è presente al capitolo X, Libro III, del «*De regimine principum ad regem Cypri*». Il tema è affrontato anche in diversi articoli della *Somma Teologica*, evidenziando preliminarmente che per, quanto concerne i richiami all'opera *magna* di Tommaso d'Aquino, si adopererà in questo elaborato la tradizionale abbreviazione *Summa Theologiae*, seguita dal numero di sezione, questione e articolo.

57 *Summa Theologiae*, I-II, q. 91, a. 2, ove Tommaso specifica come l'esistenza nell'uomo sia di una «inclinazione verso cose più specifiche, per la natura che ha in comune con gli altri animali. Come l'unione del maschio con la femmina, la cura dei piccoli, e altre cose consimili» sia l'esistenza di una speciale «inclinazione verso il bene che è conforme alla natura della ragione, e che è propriamente umano: l'inclinazione naturale, ad

raggiungere il bene o rifiutarlo⁵⁸. È a fronte dell'identificazione di tale privilegio ontologico che questa particolare riflessione ritiene che l'uomo sia definibile «persona»⁵⁹, evidenziando al riguardo che proprio alla luce del peculiare possesso delle facoltà razionali è consentita la qualificazione della creatura umana, a differenza di tutti gli altri esseri viventi animali o vegetali, di ente dotato di libero arbitrio in ragione del quale sarebbe altresì possibile connotare eticamente e giuridicamente i suoi atti⁶⁰.

Questa particolare ricostruzione "teo-ontologica" contempla dunque, come assunto primario, la centralità dell'uomo nel creato risiedendo ciò nella circostanza che egli è stato plasmato ad immagine e somiglianza del Creatore⁶¹, divenendo in questa prospettiva il tema della salvaguardia animale, così come più in generale la questione dei rapporti dell'uomo con la natura, una mera questione antropologica⁶²: dall'accettazione del paradigma del *dominium* non può difatti non discendere che tutti gli esseri viventi siano da considerarsi in funzione dell'uomo, potendosi avere per esse soltanto talune limitate e indirette tutele⁶³. Come esposto in precedenza, questa lettura fortemente antropocentrica è stata con veemenza criticata per aver legittimato sul piano teologico-spirituale lo sfruttamento incondizionato della natura, con l'accusa di aver essa concorso ideologicamente alla genesi dell'attuale crisi ecologica nelle sue varie manifestazioni. È proprio dinnanzi all'onere di tale accusa che ha avuto origine la mentovata impostazione eco-teologica. Questo diverso atteggiamento rispetto al problema del rapporto dell'uomo con il creato si è poggiato su diversi fondamenti che possono così brevemente sintetizzarsi. In primo luogo, con un differente e più approfondito approccio ermeneutico ai racconti della creazione si è evidenziato che dai testi biblici non sembra potersi ricavare la legittimazione di un diritto assoluto di dominio sulla natura, ma, al contrario, pare emergere l'esistenza di un potere-dovere dell'uomo verso il creato in termini di direzione e custodia⁶⁴, costituendo egli non il suo *dominus*, ma il suo

esempio, a conoscere la verità su Dio, e a vivere in società».

58 In tal senso, *Summa Theologiae*, I-II, q. 13, a. 6, in cui Tommaso afferma che «l'uomo ha facoltà di volere o non volere, di agire o non agire; ed ha la facoltà di volere, ovvero di compiere, questa o quell'altra cosa».

59 *Summa Theologiae*, I, q. 29, a. 3, ove, soffermando l'attenzione sulla possibile attribuzione a Dio della qualifica di persona, Tommaso evidenzia che «La persona significa quanto di più nobile c'è in tutto l'universo, cioè il sussistente di natura razionale».

60 Ad esempio, ben sintetizza la superiorità e la diversità ontologica dell'uomo nei suoi riflessi morali e giuridici, secondo un'impostazione tipicamente tomista, N.M. LOSS, *La dignità dell'uomo nella dottrina biblica*, in G. CONCETTI (a cura di), *I Diritti umani, dottrina e prassi*, Editrice Ave, Roma, 1982, p. 244, ove l'Autore evidenzia come «La posizione unica dell'uomo nel creato e i suoi diritti dipendono dal fatto che tutti gli altri esseri viventi vengono sì all'esistenza per comando di Dio, ma questo si limita ad ordinare la loro nascita. In quanto immagine del Creatore l'uomo può soggiogare gli altri esseri viventi».

61 In questi termini G. VON RAD, *Genesi*, Paideia, Brescia, 1978.

62 In tal senso H. COX, *The secular city*, MacMillan Company, New York, 1965.

63 È questa la visione che emerge ad esempio in *Summa Theologiae*, I-II, q. 102, a. 6, ove Tommaso interpreta le antiche prescrizioni ebraiche che imponevano il rispetto per alcune categorie di animali -come il rifiuto di alcune tipologie di carni, il rigetto del sangue animale nell'alimentazione ovvero ancora la prescrizione di norme rituali sulla macellazione degli animali -mettendo in risalto come esse avessero un fondamento morale nella sola misura del benessere della salute umana. Sulla scorta di questa prospettiva prettamente antropocentrica, Tommaso, constatando l'esistenza della sofferenza nel mondo animale, ritiene tuttavia che «chi si esercita nella misericordia verso gli animali, sia più disposto alla misericordia verso gli uomini».

64 In questi termini, G. RAVASI, *Antico Testamento. Introduzione*, Hoepli, Casale Monferrato (AL), 1991, p. 145 ss., ove può leggersi una precisa ricostruzione esegetica della radice ebraica del verbo dominare dalla quale

guardiano «a cui è affidata la potestà di far prosperare le altre creature, distinto da esse ed animato dallo stesso spirito vitale»⁶⁵. In secondo luogo, è stata ripresa e legittimata la domanda teologica sul concetto di sofferenza della natura e degli animali⁶⁶, superando con un'impostazione prettamente esperienziale l'obiezione sull'irrilevanza delle questioni ecologiche⁶⁷, mettendo al centro del discorso «la comunità di tutti gli esseri viventi»⁶⁸ le quali, al pari dell'uomo, sarebbero in relazione con il Creatore.

Questi differenti approcci non devono, tuttavia, essere intesi come impostazioni totalmente omogenee al loro interno, ma come frutto di esperienze teologiche diverse che possono armonizzarsi. Una sintesi aperta tra le divergenti posizioni è individuabile, a titolo rappresentativo, nel Catechismo della Chiesa Cattolica laddove, a proposito dei rapporti che l'uomo dovrebbe tenere rispetto alla creazione, è riconosciuto come «La signoria sugli esseri inanimati e sugli altri viventi accordata dal Creatore alla persona umana non è assoluta, dovendo misurarsi con la sollecitudine per la qualità della vita del prossimo, compresa quella delle generazioni future»⁶⁹. Come affermato in premessa, la questione ecologica e il tema della salvaguardia degli animali hanno trovato nell'Enciclica *Laudato si'* di Francesco una propria centralità nel Magistero ecclesiale che, «a partire da un confronto con il contesto attuale»⁷⁰, ha in forma definitiva abbandonato le pretese autoreferenziali del «sapere religioso» al fine «di guardare la realtà con sincerità e vedere che c'è un grande deterioramento della casa comune»⁷¹, determinato «da una sola e complessa crisi socio-ambientale»⁷². Quale soluzione a questa grande e multiforme crisi Francesco, in qualità di capo della Chiesa Cattolica, offre la propria visione, segnatamente fondata «su una ecologia integrale che comprenda chiaramente le dimensioni umane e sociali»⁷³.

Nell'enciclica vengono primariamente tracciati i caratteri esistenziali dell'uomo, mettendo in luce i danni socio-ecologici causati proprio dall'ideologia del dominio e ri-evidenziando, in risposta alle antiche posizioni a sostegno di ciò, come la dimensione corporale umana sia costituita «dagli stessi elementi del pianeta»⁷⁴. Da questo legame originario con la terra

emerge il nesso semantico con l'attività del pastore, senza connotazioni di bruta supremazia.

65 Così P. DE BENEDETTI, *Teologia degli animali*, Morcelliana, Brescia, 2007, p. 66.

66 Sul concetto di sofferenza della natura, a partire dalla teologia paolina, A. GIGLIOLI, *L'uomo o il creato? Ktisis in S. Paolo*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 1994.

67 Sul punto J. MOLTMANN, *Dio nella creazione*, Morcelliana, Brescia, 1986, p. 15, il quale già da tempo ha esortato i teologi «a porsi il problema di conoscere la natura a partire da Dio: quale nuovo atteggiamento mentale e pratico da assumere nei confronti della natura, se essa è vista come creazione di Dio».

68 In questi termini E. BIANCHI, *La salvezza delle creature*, in E. BIANCHI - P. CHIARANZ - A. MICHON (a cura di), *Uomini e animali*, Ed. Qiqajon, Magnano (BI), 2011, pp. 15-16.

69 *Catechismo della Chiesa Cattolica*, Città del Vaticano, 2017, n. 2416. Quanto ai comportamenti umani verso gli altri esseri viventi precisa il Catechismo che «È legittimo servirsi degli animali per provvedere al nutrimento o per confezionare indumenti. Possono essere addomesticati, perché aiutino l'uomo nei suoi lavori e anche a ricrearsi negli svaghi. Le sperimentazioni scientifiche sugli animali sono pratiche moralmente accettabili, se rimangono entro limiti ragionevoli e contribuiscono a curare o salvare vite umane».

70 LS, 17.

71 LS, 61.

72 LS, 139.

73 LS, 137. La scelta dell'attributo «integrale» sembra esser un chiaro riferimento al testo «Umanesimo integrale» di Jacques Maritain, lettura alquanto nota anche ai Costituenti personalisti.

74 LS, 2.

discende la sussistenza di un rapporto ancestrale tra tutti gli esseri viventi la cui conoscenza passa attraverso un approccio olistico⁷⁵.

Riprendendo il dato teologico di tradizione tomista, Francesco tuttavia rigetta anche le visioni marginalizzanti l'uomo⁷⁶, ribadendone la centralità nella creazione: la relazione originaria con la natura per l'uomo assume difatti una connotazione speciale in quanto «l'essere umano per la sua dignità unica e per l'essere dotato di facoltà intellettive, è chiamato a rispettare il creato con le sue leggi interne»⁷⁷. È proprio nel riconoscimento della centralità esistenziale dell'uomo nell'orizzonte esistenziale della comune, e a tratti misteriosa, provenienza di tutte le specie viventi che Francesco individua la chiave di volta per ri-leggere le cifre del rapporto dell'uomo con la natura, descrivendo al contempo le conseguenze dell'unica grande crisi socio-ambientale. In particolare, a proposito degli effetti della perdita della biodiversità, Francesco offre una lucida riflessione integrale, rimarcando quali siano gli effetti dell'estinzione delle specie viventi vegetali e animali a causa dell'attività umana. La scomparsa o la riduzione numerica di molte forme di vita, come ivi ben evidenziato, prima di essere causa di un danno economico all'uomo per la perdita di risorse naturali da sfruttare, è da considerarsi un fenomeno negativo in sé poiché le specie estinte, anche se forse considerate insignificanti rispetto al comune sentire, sono e possiedono un «valore» in sé medesime che viene smarrito assieme alla funzione naturale che quelle creature assolvono, determinandosi così effetti nocivi per tutto il creato⁷⁸. A fronte di ciò, è possibile identificare nella ricostruzione, anzitutto di carattere esistenziale, offerta dalla *Laudato si'*, due principali direttive etiche oltreché teologiche in risposta alla crisi ecologica, direttive fondate sul rigetto definitivo della tesi teologica del «dominio assoluto dell'uomo sulla natura»⁷⁹ e sull'identificazione di un nuovo paradigma «integrale»⁸⁰, edificato sulla «responsabilità»⁸¹ dell'uomo nei confronti dell'intero creato. La prima direttiva ha come oggetto l'agire «ecologico» verso il creato nella sua materialità: l'uomo, come essere dotato di ragione»⁸², da un lato deve tener conto del «dovuto rispetto delle leggi della natura e dei suoi delicati equilibri, dall'altro deve rispettare l'obbligo di custodire e condurre verso un comune fine, senza scopi meramente egoistico-dispotici, la natura e la comunità dei viventi»⁸³. La seconda direttiva è invece rivolta all'agire ecologico-comunitario, alla luce dell'unicità di crisi

75 LS, 138, ove si afferma che «Come i diversi componenti del pianeta -fisici, chimici e biologici -sono relazionati tra loro, così anche le specie viventi formano una rete che non finiamo mai di riconoscere e comprendere. Buona parte della nostra informazione genetica è condivisa con molti esseri viventi. Per tale ragione, le conoscenze frammentarie e isolate possono diventare una forma d'ignoranza se fanno resistenza ad integrarsi in una visione più ampia della realtà».

76 LS, 119.

77 LS, 69.

78 LS, 33-34.

79 LS, 67.

80 LS, 112.

81 LS, 78.

82 LS, 68.

83 In questi termini LS, 82-83. La tesi secondo cui gli animali, così come anche gli altri elementi naturali, abbiano una propria e irriducibile dimensione esistenziale, valutabile non solo per l'essere in funzione del benessere umano, è ripresa in diverse parti dell'enciclica, ad esempio, nel paragrafo 69.

sociale e ambientale⁸⁴; nell'individuare le concrete condizioni dell'azione⁸⁵, sia il singolo sia le aggregazioni politiche hanno l'onere di guardare al rapporto tra società e natura come ad un'unica dimensione nella quale «ogni lesione della solidarietà e dell'amicizia civica provoca danni ambientali»⁸⁶.

4. L'incerto status giuridico dell'animale nell'esperienza giuridica italiana.

L'analisi dell'esperienza religiosa cristiana con le sue abbozzate riflessioni costituisce un efficace parametro di riferimento per valutare l'ampiezza materiale della questione valoriale degli animali, essendone al contempo una delle principali variabili ideologiche. Con l'evoluzione della coscienza collettiva e dell'attenzione posta negli ultimi decenni dalla questione animale si può osservare come ai diversi prototipi relazionali, fondati sulla asserita centralità e supremazia umana, si sono accostate le divergenti ricostruzioni concettuali che, in senso ampio ed eterogeneo, scorgono negli animali e/o nella natura una "ipseità" indipendente dall'uomo o dal suo benessere, essendo in sé stessa meritevole di attenzione⁸⁷. Le molteplici commistioni tra queste diverse concettualizzazioni rappresentano il fertile *humus* pre-giuridico con cui il «diritto animale»⁸⁸ deve necessariamente confrontarsi. In questo contributo si offre l'analisi solo di una porzione minima del vasto dato giuridico sulla salvaguardia dell'animale, circoscrivendo la riflessione critica all'ambito normativo italiano e ai suoi principali formanti, sia per la prossimità rispetto all'oggetto della presente indagine, sia per il suo essere rappresentativo degli effetti dell'integrazione del diritto europeo⁸⁹.

84 LS, 48.

85 LS, 49.

86 LS, 144.

87 In questo ampio orizzonte rientrano visioni divergenti come l'anti-specismo utilitarista del già menzionato Peter Singer, il biocentrismo di Robert Lanza e l'eco-centrismo di Arne Næss e della sua *deep ecology*. Per una miglior comprensione dell'uso che si farà di tali concetti nel proseguo del presente contributo si mette in luce che può -in senso ampio -definirsi «eco-centrico» quel particolare approccio ideologico che guarda alla «Natura» come centro del sistema valoriale, dovendosi intendere tale concetto come l'insieme dinamico di tutti i fattori che compongono l'ambiente -sia elementi viventi come l'uomo, gli animali, le piante sia elementi non viventi come la terra, l'acqua -che da considerarsi maggiore rispetto alla mera somma di tali componenti. Questa specifica impostazione ideologica, come facilmente deducibile, è radicalmente in opposizione con l'antropocentrismo, approccio che al contrario, come evidenziato a proposito dell'esperienza cristiana, pone al centro del sistema di valori l'uomo. L'eco-centrismo si distingue altresì dall'approccio «biocentrico», impostazione ideologica che pone al centro del sistema valoriale non la Natura in sé stessa considerata, ma gli esseri viventi che abitano la terra, tutti asseritamente dotati di pari dignità perché dotati di un particolare principio vitale. La diversità dei predetti approcci -come potrà osservarsi soprattutto a proposito delle diverse interpretazioni sulla portata della revisione dell'articolo 9 -sono particolarmente evidenti nella categorizzazione dell'animale e della sua costruzione della sua tutela: mentre l'impostazione eco-centrica guarda alla vita animale come un fattore dell'ambiente naturale che è meritevole di protezione normativa in ragione di questo legame, l'impostazione biocentrica ritiene che la salvaguardia degli animali e anche del singolo animale sia ideologicamente legittimata dal fatto che la creatura in-umana, come l'uomo, sia un essere vivente.

88 Il riferimento terminologico è di L. LOMBARDI VALLAURI, *Testimonianze, tendenze, tensioni del diritto animale vigente*, in S. CASTIGNONE - L. LOMBARDI VALLAURI (a cura di), *La questione animale*, in S. RODOTÀ - P. ZATTI (diretto da) *Trattato di biodiritto*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 249.

89 Si precisa sul punto che un ruolo determinante in materia di tutela degli animali è da ascrivere anche al diritto internazionale: le numerose convenzioni sottoscritte negli ultimi decenni hanno, difatti, fornito un indispensabile apporto (previamente) "culturale" e normativo per l'evoluzione delle tutele degli esseri animali, soprattutto in ordine al tema della biodiversità e della salvaguardia degli animali da compagnia. Per una disamina sulla portata del diritto internazionale in materia di protezione degli animali, D. CAO - S. WHITE (eds.), *Animal Law and*

Da un primo sguardo all'abbondante sostrato normativo appare subito evidente l'assenza, almeno fino alla l. cost. n. 1/2022, di un uso esplicito della dicitura «animale» o quantomeno di suoi sinonimi nelle varie disposizioni della Carta Fondamentale⁹⁰. Secondo una prima opinione la principale motivazione del silenzio sarebbe da individuarsi nella fisiologica - benché giustificata dalle contingenze storico-culturali - «indifferenza» del Costituente verso le tematiche inerenti alla tutela della natura⁹¹, mentre, secondo una parzialmente diversa visione, questo silenzio sarebbe, al contrario, indice di una precisa scelta ideologica da ascrivere alla volontà primaria che l'intera struttura costituzionale poggi sulla persona umana, potendosi impostare ogni possibile questione nella sola prospettiva antropocentrica. A sostegno di quest'ultima opinione si evidenzia l'esistenza di impliciti riferimenti concettuali agli animali già nella previgente formulazione dell'articolo 117 Cost. ove vi si nominavano le materie «caccia» e «pesca nelle acque interne», risultando questi richiami significativi ed esemplificativi della impostazione di fondo del Costituente che riconosceva, demandandone la disciplina allo Stato e alle Regioni, rilievo costituzionale a talune attività afferenti agli animali per la loro dimensione economica o sociale⁹².

Di questa "antropizzazione" del mondo animale possono cogliersi le perduranti tracce soprattutto all'interno dei codici fondamentali nei quali questa caratteristica mantiene ancora un forte peso ideologico. Difatti, mentre dalle disposizioni del codice civile si evince la predominanza della natura meramente economica dell'animale quale mera *res*⁹³, nelle disposizioni del codice penale emerge una connotazione «etico-sociale» dell'animale⁹⁴,

Welfare. International Perspectives, Springer, Berlin, 2016.

90 Si osserva al riguardo che questa originaria lacuna di ordine esplicativo non sembrava esser stata colmata dal riconoscimento di un rilievo costituzionale alla tutela dell'ambiente con la revisione del Titolo V del 2001 ad opera della l. cost. n. 3/2001 mediante la quale è stato riformulato il testo dell'art. 117, co. 2, includendovi la nozione di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema». Al netto dei notevoli effetti che la riforma ha prodotto in particolar modo nella giurisprudenza costituzionale e nell'equilibrio istituzionale, sotto il profilo valoriale-materiale il revisore sembra non aver preso una posizione chiara, essendosi limitato teleologicamente alla identificazione di una nuova materia di competenza esclusiva dello Stato al fine (incompiuto) di regolare i conflitti tra quest'ultimo e le regioni. Sul punto, *ex multis*, D. AMIRANTE, *Profili di costituzionale dell'ambiente*, in P. DELL'ANNO - E. PICOZZA (a cura di), *Trattato di diritto dell'ambiente*, Vol. I, Cedam, Padova, 2013, p. 258 ss.

91 In questi termini G. GRASSO, *Appunti per l'Audizione informale resa il 4 febbraio 2020, presso la 1ª Commissione (Affari Costituzionali) del Senato della Repubblica sul disegno di legge costituzionale n. 83 e connessi*, in *Osservatorio AIC*, n. 2/2020, p. 7.

92 Entrambe le materie ricevevano un'articolata regolamentazione nell'Ordinamento del Regno d'Italia: mentre il Testo Unico n. 1604/1931 dettava una minuziosa disciplina normativa per la regolazione della pesca che, in quanto sfruttamento delle ingenti risorse marine, assumeva un'importante dimensione economica, il Regio Decreto n. 1016/1939 disponeva una complessa regolamentazione della caccia, attività il cui esercizio si contraddistingueva per l'impatto sociale in relazione, soprattutto, alla necessaria salvaguardia dell'ordine pubblico.

93 Ai sensi dell'immodificato art. 812 del codice civile l'animale rappresenta, richiamando la secolare tradizione romanistica, una cosa mobile, corroborando questa interpretazione tipicamente oggettivizzante della creatura umana anche la formulazione dei successivi articoli 924, 925 e 926, dedicati propriamente ai modi di acquisto della proprietà su determinate tipologie di animali. Sul punto *ex plurimis*, B. BIONDI, *Cosa mobile ed immobile (diritto civile)*, in *Noviss. Dig. it.*, Vol. IV, Utet, Torino, 1959, p. 1024 ss.

94 A titolo esemplificativo di questa visione che ricalca la precedentemente osservata prospettiva tomistica, V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, Tomo II, Utet, Torino, 1939, p. 832, ove si rileva che la tutela dell'animale trova la sua ragione nel «sentimento comune di umanità verso gli animali, il quale può rimanere gravemente turbato, con pericolo di dannosi riflessi sul sentimento di civile mitezza in

essendovi esso salvaguardato o come bene patrimoniale proprio in correlazione al diritto privato⁹⁵ oppure come oggetto di un sentimento umano ai sensi del più volte novellato art. 727 c.p. in materia di «polizia dei costumi»⁹⁶. L'esistenza, anche nell'orientamento iniziale della Carta Fondamentale, e la persistenza di questo multidimensionale paradigma meta-normativo "oggettivizzante" gli animali rappresenta la prima coordinata ermeneutica per interpretare l'esperienza giuridica in materia e l'attuale dato positivo all'interno del quale nuove forme di tutela degli esseri viventi in-umani si sono affiancate o sovrapposte a questi abbozzati modelli più risalenti. Una delle principali cause di questo parziale cambiamento culturale del diritto animale è identificabile, come si è detto in precedenza, nel processo di integrazione del diritto europeo che, rispetto a tale ambito, pare caratterizzarsi per l'esistenza di due diverse e complementari impostazioni.

In una prima configurazione il legislatore europeo ha inquadrato il tema della salvaguardia degli animali nel più ampio alveo della tutela ambientale che ha rappresentato ed ancora costituisce un asse primario dell'azione politica delle Istituzioni europee⁹⁷. In questo rapporto di continenza-dipendenza con la salvaguardia dell'ambiente, gli animali sono difatti divenuti destinatari di una particolare attenzione in quanto elementi integranti delle correlate nozioni di «ecosistema»⁹⁸ e «biodiversità»⁹⁹, le quali hanno nel diritto europeo, a fronte dello sviluppo dell'ecologia come scienza e come valore, assunto un rilievo giuridico peculiare, divenendo due distinte e complementari dimensioni della onnicomprensiva protezione dell'ambiente naturale.

Questo particolare interesse d'indole ecologista è affiorato, ad esempio, nella Direttiva «uccelli»¹⁰⁰, nella Direttiva «habitat»¹⁰¹, nel programma «LIFE»¹⁰², provvedimenti nei quali la tutela degli animali è compresa soprattutto come un problema di protezione ambientale

genere». Analogamente, D. PASTINA, *Animali*, in *Enc. dir.*, Vol. II, Giuffrè, Milano, 1958, p. 732, secondo cui «verso l'animale si esplica il senso di pietà o di protezione dell'uomo, quando non anche di affetto».

95 Questa prospettiva, strettamente connessa all'identificazione dell'animale come mera *res*, emerge con chiarezza all'art. 638 c.p. ove si prevede «Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito con [...]».

96 Nella sua originaria formulazione l'articolo disponeva che «Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con [...]». Come si evidenzierà a breve, l'articolo ha subito una radicale modifica, residuando adesso solo l'indicazione dei reati di «abbandono di animali domestici» e di «detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura».

97 Sul punto, *ex multis*, B. CARAVITA - L. CASSETTI - A. MORRONE (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, Il Mulino, Bologna, 2016, p. 83 ss.

98 Sotto un profilo oggettivo con la locuzione ecosistema può essere indicato il complesso dinamico di comunità di piante, animali e microrganismi e del loro ambiente non vivente, che interagiscono come unità funzionale, comprendente diversi tipi di *habitat* e popolazioni di specie.

99 Secondo la Convenzione sulla Diversità Biologica sottoscritta durante gli Accordi di Rio de Janeiro, ratificata in Italia con la l. n. 194/1994 e successivamente approvata nell'Ordinamento europeo, la biodiversità rappresenta il grado di ricchezza vitale esistente in un determinato ambiente naturale, assumendo anch'essa come l'ecosistema una propria dimensione e tutela giuridica.

100 Direttiva CEE n. 409/1979 relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, abrogata dall'attualmente vigente Direttiva CE n. 147/2009 dal contenuto omogeneo.

101 Direttiva CEE n. 943/1992 relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche con cui tra l'altro era istituita la rete ecologica europea «Natura 2000».

transnazionale¹⁰³. La recezione della legislazione europea nell'Ordinamento interno ha corroborato la nascita del diritto ambientale come settore normativo specifico -determinando ad esempio una rivisitazione contenutistica delle predette materia di caccia e pesca fino a giungere all'inserimento in Costituzione della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» all'art. 117 con la modifica del titolo V¹⁰⁴ -nel quale l'attività e l'attivismo della giurisprudenza costituzionale hanno condotto all'individuazione di nuove forme e impostazioni di tutela della natura e degli animali¹⁰⁵, secondo un paradigma parzialmente «emancipato dalla mera dimensione antropocentrica»¹⁰⁶.

In una seconda e diversa configurazione il legislatore europeo ha posto attenzione al tema della protezione animale in un senso non prettamente naturalistico, approcciando all'animale quale entità meritevole, anche nella propria singolarità, di una particolare tutela apprestata dall'Ordinamento europeo. Questa prospettiva meta-giuridica, emancipata dagli interessi ecologico-ambientali, è emersa ad esempio nelle Direttive CE in materia di macellazione e di allevamenti nn. 119/1993 e 76/1999 nonché nel Regolamento CE n. 1/2005 in materia di protezione degli animali durante il trasporto, trovando una propria espressione e disciplina di rango primario nell'attuale formulazione dell'articolo 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea laddove si prende atto della rilevanza giuridica del «benessere» dell'animale, specificamente qualificato come «essere senziente»¹⁰⁷. Il

102 Il programma LIFE, istituito originariamente dal Regolamento CEE 92/1973 e più volte modificato, rappresenta un essenziale strumento di politica economica in materia ambientale attraverso cui sono finanziati, almeno fino al 2027, diversi progetti di salvaguardia della natura in una prospettiva eco-sostenibile.

103 Così S. GRASSI, *Tutela degli animali nella "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema"*, in S. CASTIGNONE - L. LOMBARDI VALLAURI (a cura di), *La questione animale*, cit., p. 316.

104 Per una disamina più approfondita C. LOSAVIO, *Contenuto e confini di vecchie e nuove materie in evoluzione, L'agricoltura, la pesca, la caccia e l'alimentazione*, in S. MANGIAMELI - A. FERRARA - F. TUZI (a cura di), *Il riparto delle competenze nell'esperienza regionale italiana tra materie e politiche pubbliche*, Giuffrè, Milano, 2020, pp. 722-742.

105 Chiamata in innumerevoli casi a dirimere questioni attinenti alle competenze dei soggetti pubblici, la Corte costituzionale ha manifestato una particolare sensibilità ecologista, risultando il suo ruolo determinante non solo per la risoluzione dei conflitti di competenza tra Stato e regioni, quanto soprattutto per l'identificazione di quali siano i contorni del complesso bene-ambiente all'interno del quale ha trovato spazio la salvaguardia degli animali. A titolo esemplificativo di questo essenziale ruolo ermeneutico, Corte cost. sent. n. 210/1987 ove stato statuito che la nozione di ambiente comprende «la conservazione, la razionale gestione ed il miglioramento delle condizioni naturali (aria, acque, suolo e territorio in tutte le sue componenti), la esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale ed in definitiva la persona umana in tutte le sue estrinsecazioni [...] valori che in sostanza la Costituzione prevede e garantisce (artt. 9 e 32 Cost.), alla stregua dei quali, le norme di previsione abbisognano di una sempre più moderna interpretazione». Per un approfondimento sul punto, M. CECCHETTI, *La materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" nella giurisprudenza costituzionale: lo stato dell'arte e i nodi ancora irrisolti*, in *federalismi.it*, n. 7/2009.

106 In questi termini D. PORENA, *'Ambiente': complessità di una nozione giuridica. I tentativi di offrirne una ricostruzione costituzionale emancipata dalla dimensione 'antropocentrica'*, in *Riv. Giur. AmbienteDiritto.it*, n. 3/2020.

107 Ove è previsto che «Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale». La formulazione dell'articolo riprende parzialmente il contenuto della precedente Dichiarazione n. 24

riconoscimento di uno *status* peculiare e della tutela del benessere animale attraverso trasversalmente una parte della legislazione europea successiva, come nel caso esemplificativo dei Regolamenti CE nn. 1099/2009¹⁰⁸ e 1223/2009¹⁰⁹, atti normative dalla cui lettura sembra per la verità trasparire che l'obiettivo di fondo del decisore politico europeo non sia preservare in *re ipsa* la vita della creatura in-umana, ma prevenire e ridurre le sofferenze inutili agli animali per il loro essere senzienti¹¹⁰.

Il concetto di benessere, sovente identificato nella qualità della vita di un animale come viene percepita dallo stesso, sembra connotarsi per un generale carattere di ambiguità non solo per la difficoltà di riconoscerne scientificamente gli indici di individuazione¹¹¹, ma soprattutto per il disallineamento di questo interesse giuridicamente rilevante -per come descritto nella legislazione europea -rispetto al portatore fisiologico di questo interesse che è sì qualificato come essere senziente, ma non espressamente come suo soggetto titolare.

Come ben rilevato criticamente in dottrina, nonostante la positività dell'introduzione della disposizione quale punto di avvio di una «costituzionalizzazione europea del diritto animale»¹¹², dalla mancata menzione di un esplicito riconoscimento della soggettività animale all'articolo 13 TFUE può evidenziarsene il carattere di norma compromissoria tra la possibilità -non realizzata né esplicitata *apertis verbis* -di riconoscere nell'animale un soggetto titolare di interessi giuridicamente rilevanti a prescindere dal rapporto con l'uomo, con la tutela sovente prevalente degli opposti interessi umani¹¹³. Questa tensione di fondo si manifesta in diverse forme normative laddove, ad esempio, sono ancora consentite nello spazio europeo alcune particolari attività umane capaci di causare sofferenze, reputate inutili, agli animali come le macellazioni rituali senza stordimento, tipiche di alcuni culti religiosi, ovvero talune attività folkloristiche¹¹⁴, sebbene possa rinvenirsi nella recente giurisprudenza della Corte di Giustizia un orientamento più «benevolo» che individua nel

allegata all'atto finale del Trattato sull'Unione Europea del 1991 e del Protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali, allegato al Trattato di Amsterdam.

108 Tale regolamento, entrato in vigore nel 2013, dispone un'articolata disciplina sulle modalità di abbattimento e macellazione degli animali da allevamento. Per ottemperare ai requisiti generali della disciplina europea, gli operatori impegnati nell'attività di uccisione degli animali per fini produttivi sono tenuti a garantire che essi siano protetti da lesioni ingiuste, che non esprimano paura nella fase precedente all'abbattimento, che non soffrano per la privazione di acqua e cibo, prevedendosi in particolare che gli animali debbano essere abbattuti solo dopo lo stordimento e che la perdita di coscienza e sensibilità perduri fino al momento della morte.

109 Atto in cui è disposto il divieto generalizzato di effettuare le sperimentazioni per testare i prodotti chimici sugli animali.

110 Così G. GUAZZALOCA, *Primo: non maltrattare*, Laterza, Bari-Roma, 2018.

111 Viste le caratteristiche psicofisiche degli animali che non sono pienamente conoscibili all'uomo, può comprendersi la motivazione per cui non vi sia una definizione univoca di benessere nel mondo scientifico, diviso tra coloro che ritengono di individuare il benessere del singolo animale nell'assenza di sofferenza manifestata e coloro i quali, invece circoscrivono il benessere a seconda delle caratteristiche psico-fisiche della specie di riferimento del singolo animale, anche a prescindere dalla manifestazione esterna del patimento. Sul punto M. ALBERTINI - E. CANALI - S. CANNAS (a cura di), *Etologia applicata e benessere animale. Parte generale*, Point Veterinaire Italie, Milano, 2009.

112 Sul punto, F. BARZANTI, *La tutela del benessere degli animali nel Trattato di Lisbona*, in *Diritto dell'Unione europea*, n. 1/2013, pp. 49-72.

113 Sul punto, E. SIRSI, *Gli animali nel trattato di Lisbona*, in *Rivista di Diritto agrario*, 2011, p. 228 ss.

114 In questi termini, F. RESCIGNO, *Gli esseri animali quali "res senzienti"*, in *BioLaw Journal -Rivista di BioDiritto, Special Issue*, n. 2/2019, p. 690.

benessere animale un «valore»¹¹⁵ non sacrificabile *sic et simpliciter* di fronte alle esigenze umane, ma solo previo bilanciamento tra i diversi interessi¹¹⁶.

Le esposte traiettorie del diritto europeo rappresentano la seconda coordinata ermeneutica per leggere l'attuale conformazione del diritto animale nel quale sussiste, a fronte anche della non convergenza sostanziale della normativa euro-unionale, una ramificazione proteiforme che attraversa trasversalmente l'Ordinamento interno e i suoi più tradizionali settori. Secondo la ricostruzione di un'autorevole dottrina dal *corpus* del diritto vigente e dalla riconosciuta natura senziente può estrarsi un principio generale della materia nel «non causare agli animali dolore/danno non utile/non necessario»¹¹⁷, apparendo tuttavia l'indicazione di questa direttiva normativa -almeno prima dell'introduzione della nozione di tutela degli animali tra i principi fondamentali della Costituzione come si evidenzierà a breve -non dirimente ai fini dell'inquadramento di uno *status* giuridico unitario dell'animale. Il legislatore nazionale, sulla falsariga di quello europeo, ha difatti dettato nel corso del tempo una disciplina disarticolata, stratificata sulla coesistenza di divergenti prototipi di protezione a seconda delle caratteristiche soggettive dell'animale, modelli normativi che a loro volta poggiano ideologicamente su confliggenti paradigmi meta-normativi, non risultando così né agevole né possibile identificare *a priori* quali siano gli atti umani che possano causare all'animale un danno ingiusto.

La rappresentazione maggiormente esemplificativa di questa evanescenza e incertezza¹¹⁸, ingenerata dalla dialettica tra i diversi paradigmi relazionali e della tendenza del legislatore alla categorizzazione degli animali, è data dall'impostazione del titolo IX-*bis* del codice penale, introdotto con la legge n. 189 del 20 luglio 2004 e denominato «Dei delitti contro il sentimento per gli animali», contenente le principali condotte penalmente rilevanti, materialmente idonee a cagionare sofferenza agli animali¹¹⁹. Nonostante la titolazione della disciplina sembri richiamare una tutela onnicomprensiva, il legislatore, contestualmente alla

115 CGUE, Sentenza del 3 dicembre 2015, C-301/14, *Pfotenhilfe Ungarn*; CGUE, Sentenza del 17 dicembre 2020, C-336/2019, *Centraal Israëlitisch Consistorie van België e altri*.

116 Per una disamina della più recente giurisprudenza europea in materia, *ex plurimis*, M. LOTTINI, *I principi di sussidiarietà e proporzionalità 'salvano' gli animali fiamminghi da una morte lenta e dolorosa. La macellazione rituale senza stordimento ed il diritto UE*, in *federalismi.it*, n. 7/2021; M.C. MAFFEI, *Due sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul benessere degli animali: brevi riflessioni*, in *Riv. giur. ambiente*, 2019, p. 463 ss.

117 L. LOMBARDI VALLAURI, *Testimonianze, tendenze, tensioni del diritto animale vigente*, cit., p. 261.

118 L'incertezza circa l'(in)esistenza di uno *status* unitario dell'animale emerge anche dalla lettura delle disposizioni della l. n. 157/1992 recante «Norme per la protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio» attraverso cui è stata disposto che la fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile dello Stato, tutelata nell'interesse della comunità nazionale e internazionale. La protezione faunistica cui fa riferimento tale legge non sembra da intendersi come riconoscimento di una tutela soggettiva generale degli animali selvatici, quanto piuttosto come una ben diversa normativa a protezione dell'ecosistema in senso umano, trovando in questa prospettiva legittimazione anche l'attività di caccia di alcune tipologie di animali, come nel caso esemplificativo dei cinghiali.

119 Il legislatore, nella stesura del nuovo titolo, ha scorporato una parte della predetta disciplina di cui all'art. 727 c.p. nella sua previgente formulazione, criminalizzando in particolare all'art. 544-*bis* la condotta di «uccisione di animali perpetrata per crudeltà o senza necessità» e all'art. 544-*ter* diverse condotte di maltrattamento cagionanti all'animale -senza necessità o per crudeltà -lesioni. Con i successivi artt. 544-*quater* e 544-*quinqies* il legislatore ha altresì criminalizzato sia chi conduce particolari attività di spettacolo che comportano sevizie o strazio per gli animali sia anche chi organizza o promuove i combattimenti tra gli stessi.

formulazione dei nuovi reati, vi ha al contempo escluso molteplici categorie di animali¹²⁰, manifestando così esplicitamente la volontà di fornire protezione soltanto a particolari tipologie di animali per loro caratteristiche specifiche.

Secondo una parte della dottrina questa (vasta) esclusione può essere interpretata come una eccezione alla regola generale di non causare danni ingiusti agli animali¹²¹, mentre, secondo una opinione che si riteneva maggiormente condivisibile -almeno prima della revisione dell'articolo 9 della Carta Costituzionale -la tutela penale di cui al titolo IX-*bis* è "riservata" soltanto a quegli animali che sono avvinti da un legame funzionalistico con la società umana, non potendo pertanto tale tutela assumere valore di principio generale dell'Ordinamento. Sembrerebbe corroborare quest'ultima opinione la denominazione del titolo che il legislatore ha prescelto, avendo quest'ultimo inquadrato la protezione degli animali secondo la più risalente impostazione oggettivizzante, correlandola cioè alla salvaguardia del sentimento di umana compassione verso gli stessi in funzione sociale o individuale¹²², sebbene debba osservarsi sul punto che un diverso orientamento della giurisprudenza penale, recependo gli approcci del diritto europeo in materia, abbia offerto una non chiara apertura alla tesi del benessere dell'animale come bene giuridico in sé stesso, correlato teleologicamente a quest'ultimo in senso soggettivo¹²³.

5. Brevi notazioni critiche sulla portata della legge costituzionale n. 1 dell'11 febbraio 2022.

La l. cost. n. 1/2022 è stata piantata dal legislatore costituzionale in questo magmatico insieme di "ideologie" e formanti normativi tra loro dissimili, divenendo, nonostante la

120 Ai sensi dell'art. 19-*ter* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, introdotto dalla medesima l. n. 189/2004, le disposizioni del Titolo IX-*bis* non si applicano ai casi previsti «dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-*bis* non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente».

121 In tal senso L. LOMBARDI VALLAURI, *Testimonianze, tendenze, tensioni del diritti animale vigente*, cit., p. 263.

122 Questa tesi oggettivizzante l'animale in funzione del sentimento umano di compassione o per interessi afferenti alla morale sociale è stata fatta propria, in forme diverse, anche dalla giurisprudenza di legittimità, *ex multis*, Cass. Pen. sent. n. 939/1965; Cass. Pen. sent. n. 24734/2010; Cass. Pen. sent. n. 17012/2015. Sul punto, F. FASANI, *L'animale come bene giuridico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 2/2017, p. 710 ss.

123 Secondo questo diverso orientamento della Suprema Corte, *ex multis*, Cass. Pen. sent. n. 14734/2019 e n. 17691/2019, possono configurare il reato di maltrattamenti di animali non soltanto quegli specifici comportamenti che offendono il (più volte menzionato) «comune sentimento umano» di pietà e affetto verso gli animali, ma anche quelle condotte che incidono direttamente sulla salute psicofisica dell'animale, cagionando ad esso un ingiusto dolore. Ulteriormente, come messo in evidenza in Cass. Pen. sent. n. 49298/2012, i maltrattamenti idonei ad integrare il reato di abbandono di animali possono essere costituiti non solo dalle sevizie o dalle crudeltà caratterizzate da dolo, ma anche da tutti quei comportamenti colposi di abbandono e incuria che sono idonei ad offendere la sensibilità soggettiva del singolo animale quale autonomo essere vivente che è capaci di reagire agli stimoli del dolore così come alle attenzioni amorevoli dell'uomo. Come esposto da una parte della dottrina, sulla scorta dell'integrazione europea e delle aperture della giurisprudenza, il Titolo IX-*bis* può essere interpretato evolutivamente attraverso l'ipotetica ri-denominazione «Dei delitti contro il sentimento "degli" animali». In questo senso, ad esempio, A. MADEO, *Disposizioni penali a tutela della fauna e della flora*, in M. PELISSERO (a cura di), *Reati contro l'ambiente e il territorio*, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 288-289.

revisione della Carta Fondamentale sia stata votata quasi all'unanimità dal Parlamento¹²⁴, un argomento di forte discussione nella dottrina costituzionalistica sotto diverse ragioni. Come accennato in premessa, uno dei principali profili di critica attiene strettamente alla metodologia prescelta del legislatore che con il procedimento *ex art. 138 Cost.* ha modificato l'enunciazione letterale di un articolo pacificamente riconosciuto come principio fondamentale dalla giurisprudenza costituzionale¹²⁵. L'adoperata scelta metodologica è stata ritenuta da una parte della dottrina in contrasto con l'insegnamento tradizionale sui limiti al potere di revisione¹²⁶, mentre secondo una diversa considerazione essa è da valutarsi come ammissibile poiché il revisore non ha provveduto a modificare il nucleo minimo della disposizione dell'articolo 9, avendone al contrario ampliato il contenuto in senso migliorativo¹²⁷. Oltre a ciò, anche la dimensione concettuale e materiale della revisione ha rappresentato e continua a rappresentare un tema particolarmente controverso, avendo parte della dottrina costituzionalistica osservato come la riforma presenti profili di ambiguità per le scelte nozionistiche ivi adoperate dal legislatore¹²⁸ o addirittura un contenuto dannoso per

124 La prima votazione favorevole da parte del Senato ha ricevuto 224 voti favorevoli su 247, seguita a breve distanza dalla prima deliberazione della Camera dei Deputati con 412 voti favorevoli su 413. In seconda deliberazione, si sono contati 218 su 220 voti favorevoli del Senato, mentre alla Camera i voti favorevoli sono stati 468 su 469, concludendosi l'*iter* parlamentare con una maggioranza di gran lunga superiore a quella dei 2/3 richiesta per l'approvazione diretta. Per una più approfondita analisi sui passaggi parlamentari, R. MONTALDO, *La tutela costituzionale dell'ambiente nella modifica degli artt. 9 e 41 Cost.: una riforma opportuna e necessaria?*, in *federalismi.it*, n. 13/2022, p. 187 ss.

125 Per una più attenta disamina sui limiti alla revisione costituzionale *ex art. 139*, G.U. RESCIGNO, *Revisione della Costituzione o nuova Costituzione?*, in *Dir. Pub.*, n. 1/1997, p. 603 ss.

126 Oltre alla mentovata osservazione negativa del Professor Frosini, critico sulla scelta di operare con lo strumento della revisione è anche C. DE FIORES, *Le insidie di una revisione pleonastica. Brevi note su ambiente e Costituzione*, in *Costituzionalismo.it*, n. 3/2021, p. 149 che ha posto in evidenza come il Parlamento sia intervenuto sui principi fondamentali di cui ai primi dodici articoli della Carta Fondamentale, ingenerando ciò una rottura dell'ordine costituito e aprendo la strada anche verso possibili riforme in *pejus*. Il potenziale rischio di un arretramento della garanzia della rigidità costituzionale in senso assoluto è stato evidenziato anche da quella parte della dottrina maggiormente aperta alle istanze dell'ambientalismo e dell'anti-specismo come F. RESCIGNO, *Quale riforma per l'articolo 9*, in *federalismi.it -paper* 23 Giugno 2021, la quale sottolinea come «Quando la riforma è volta a migliorare si potrebbe anche procedere, ma aprire una porta ad azioni di questo tipo significherebbe altresì non poterla chiudere a riforme peggiorative, per cui non si nega una certa preoccupazione». Sulla problematica posta dalle modifiche costituzionali, A. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali*, Cedam, Padova, 2003, p. 4, secondo il cui autorevole insegnamento non sono *-rectius* sarebbero - da ritenersi ammissibili neanche emendamenti *in melius* alle disposizioni in materia di diritti costituzionali.

127 In questo senso G. GRASSO, *L'espansione della categoria dei doveri costituzionali nella riforma costituzionale sull'ambiente*, in *Menabò di Etica ed Economia*, 169, 2022 secondo cui «La riforma potrebbe destare qualche preoccupazione, soltanto a ritenere che il testo finisca per determinare un arretramento nella tutela di un principio fondamentale o un'erosione della prescrittività e del contenuto di dover essere di uno di quei medesimi principi, cosa che, tuttavia, non sembra sia accaduta in alcun modo con la revisione costituzionale». Analogamente, favorevole ad una costituzionalizzazione dell'ambiente già nelle more dell'*iter* parlamentare, M. D'AMICO, *Commissione Affari Costituzionali, Senato della Repubblica. Audizione sui Disegni di legge costituzionale nn. 83 e connessi (14 novembre 2019)*, in *Osservatorio AIC*, n. 6/2019, p. 93 ss.

128 In questi termini F. RESCIGNO, *Quale riforma per l'articolo 9*, cit., p. 4, la quale ha posto in evidenza come «ambiente, biodiversità ed ecosistemi, contengono ognuno un "mondo" di difficile definizione ed individuazione e forse potrebbero essere considerati come una specie di *matrioska* per cui menzionarli tutti appare paradossalmente riduttivo piuttosto che esplicativo». In senso contrario a tale critica, M. CECCHETTI, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtù (anche) innovativa e molte lacune*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, n. 3/2021, p. 301, secondo cui «Del tutto opportunamente il testo di revisione in esame sceglie di introdurre in Costituzione il

l'Ordinamento costituzionale¹²⁹.

Con specifico riferimento alla tutela degli animali, da una lettura *prima facie* del novellato articolo 9, sembra desumibile l'esistenza di un evidente limite materiale nella formulazione dell'attuale comma 3 laddove il legislatore costituzionale pare limitarsi alla sola previsione che «La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali». Sebbene la revisione abbia colmato quella originaria lacuna di ordine concettuale sull'esistenza giuridica "autonoma" degli animali cui si è fatto in precedenza riferimento, non sembra tuttavia rinvenibile immediatamente nel nuovo testo, nonostante il plauso delle associazioni animaliste¹³⁰, un'esplicita traccia normativa per inquadrare la direzione di un eventuale mutamento politico-programmatico circa il contenuto della salvaguardia animale, prestando il fianco questo vuoto materiale alla critica dottrinale -almeno per quanto concerne la protezione degli esseri viventi in-umani -sul valore «pleonastico della l. cost. n. 1/2022»¹³¹. Non sembra, difatti, agevole identificare quale sia il contenuto minimo della tutela costituzionale degli animali, essendo essa adesso integralmente demandata al legislatore nazionale quanto a forme e modalità secondo un'atipica riserva di legge¹³², con la diretta

riferimento esplicito all'ambiente come oggetto unitario e onnicomprensivo, ma lo fa, al tempo stesso, avendo cura di declinarne le principali componenti [...].»

129 Così G. DI PLINIO, *L'insostenibile evanescenza della costituzionalizzazione dell'ambiente*, in *federalismi.it*, paper -1° luglio 2021, secondo cui «Il nucleo della riforma rischia di infettare la Costituzione, soprattutto la costituzione economica introducendo vincoli inusitati e irrazionali, ma anche la costituzione dei diritti, rischiando di inaridire le stesse radici del costituzionalismo delle origini». In senso diametralmente opposto rispetto a questa dura critica R. BIFULCO, *Prmissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell'ambiente*, in *federalismi.it* -paper 6 aprile 2022, il quale ha sottolineato che l'intervento ex art. 138 Cost. ben potrebbe aprire spazi a nuovi bilanciamenti tra interessi diversi in materia ambientale, permettendo altresì essa un più forte recupero dello spazio d'azione del legislatore, non limitato al mero recepimento del diritto internazionale o europeo. In senso affine circa la positività della revisione anche I. NICOTRA, *L'ingresso dell'ambiente in Costituzione, un segnale importante dopo il Covid*, in *federalismi.it* -paper 30 giugno 2021, la quale ha posto in evidenza il bisogno di una maggiore tutela ambientale a fronte degli effetti negativi causati dalla pandemia da Covid-19 che sembra aver avuto origine -al netto di tesi sulla artificialità del virus -proprio da uno squilibrio fisiologico delle relazioni tra natura, animali e uomo.

130 Si vedano a titolo esemplificativo le dichiarazioni del Presidente della Lega nazionale Anti-Vivisezione il quale, in occasione del convegno organizzato dalla LAV il nove marzo 2022 presso la Sala Zuccari del Senato della Repubblica (testo integrale in www.lav.it/Interventi), ha sottolineato che «la revisione non è un punto di arrivo, ma di partenza, un autorevole trampolino che darà slancio e forza per ottenere più facilmente e prima tutela e rispetto per gli animali nelle prossime leggi e nelle sentenze dei Tribunali».

131 Così C. DE FIORES, *Le insidie di una revisione pleonastica. Brevi note su ambiente e Costituzione*, cit., 149 secondo cui «Le modifiche introdotte dalla revisione si limitano a riepilogare soluzioni normative già recepite sul piano giuridico (grazie alla progressiva sedimentazione della legislazione nazionale, euro-unitaria e internazionale) o ampiamente consolidate sul terreno giurisprudenziale». La critica, sotto il profilo della "essenza" della politica costituzionale, sembra cogliere nel segno per quanto concerne la salvaguardia degli esseri viventi in-umani poiché -come meglio si osserverà a breve -il revisore, attraverso l'enunciazione del nuovo comma 3, non pare aver delineato un programma politico innovativo, limitandosi a ratificare e riconoscere l'esistenza giuridica della salvaguardia animale che era già stato oggetto di plurime tutele normative, interne ed europee.

132 In tal senso, M. CECCHETTI, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune*, cit., p. 304, secondo il quale «La riserva di legge in materia di tutela degli animali non sembra rispondere in alcun modo e sotto alcun profilo alla funzione di garanzia tipica delle riserve di legge contenute tra i principi fondamentali o nella prima parte della Costituzione, esprimendo bensì, nella sua *ratio* reale, la ben diversa logica di una mera attribuzione di competenza esclusiva in capo al legislatore statale, la quale avrebbe dovuto (e potuto) trovare la sua più

conseguenza della permanenza delle ambiguità ideologiche e normative sul fondamento della protezione degli animali.

Sul punto, guardando alla genesi complessiva della revisione, occorre evidenziare che la formulazione finale del nuovo terzo comma dell'articolo 9 risulta ben diversa e maggiormente indeterminata rispetto ad alcuni disegni di legge costituzionali, poi confluiti nel testo definitivo approvato dalle Camere, i quali originariamente esplicitavano indicazioni di principio più incisive per quanto concerne la "sostanzialità" della salvaguardia animale. Ad esempio, il Disegno di legge n. 212 del 2018, richiamando apertamente le asserzioni del diritto europeo, disponeva l'inserimento all'articolo 9 di una più particolareggiata delimitazione materiale dell'oggetto sotteso all'eventuale tutela costituzionale sia dell'ambiente che degli animali¹³³, essendo stato tuttavia smorzato questo *input* dalle spinte fortemente conservative di alcune forze politiche in Parlamento¹³⁴, conducendo ciò alla circoscritta e indeterminata enunciazione dell'attuale terzo comma dell'articolo 9 con notevoli conseguenze sul piano interpretativo. Se per quanto concerne il mancato richiamo alla nozione europea di «essere senziente», essa mantiene ugualmente una forza normativa para-costituzionale in virtù degli ordinari meccanismi di recepimento del diritto euro-unitario¹³⁵, la ridotta portata del riconoscimento costituzionale della tutela animale rispetto ai più ambiziosi e audaci progetti di ampliamento, anche avanzati in passato¹³⁶, rappresenta la cifra materiale dell'atteggiamento compromissorio del revisore il quale deliberatamente sembra non aver voluto sostanziare o estendere l'ambito oggettivo della protezione

appropriata collocazione "topografica" all'interno dell'articolo 117, secondo comma».

133 L'art. 1 di tale disegno di legge, presentato dalla Senatrice de Petris nella precedente Legislatura, avrebbe operato l'aggiunta di un più corposo terzo comma all'articolo 9 Cost. con la previsione che «La Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi. La Repubblica persegue il miglioramento delle condizioni dell'aria, delle acque, del suolo e del territorio, nel complesso e nelle sue componenti. La tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi costituisce diritto fondamentale della persona e della collettività ed è fondata sui principi di precauzione, azione preventiva, responsabilità e correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente. La Repubblica promuove le condizioni necessarie a rendere effettivo tale diritto. La Repubblica riconosce gli animali come esseri senzienti e ne promuove e garantisce il rispetto a un'esistenza compatibile con le loro caratteristiche etologiche».

134 Per una più accurata disamina sull'*iter* parlamentare del d.d.l. n. 212 si rimanda alla scheda completa, disponibile al sito *web www.senato.it*.

135 Sulle diverse forme di recepimento del diritto europeo nell'Ordinamento interno, *ex plurimis*, R. MANFRELLOTTI, *Diritto pubblico*, cit., p. 471 ss.

136 Si consideri sul punto che già nel 1998, con la proposta di legge costituzionale n. 4690 avanzata nel corso della XI Legislatura su iniziativa di diversi deputati, si è avuto un primo tentativo di inserimento nella Carta Fondamentale di nuove forme di protezione degli animali, proponendo di inserire all'articolo 9 Cost. un ulteriore comma prevedendovi che «Le specie animali non umane hanno pari diritto alla vita e ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche. La Repubblica riconosce tutti gli animali come soggetti di diritto. Promuove e sviluppa servizi ed iniziative volte al rispetto degli animali, alla tutela della loro dignità e punisce ogni attentato alla loro esistenza». Tale proposta di legge, come può evincersi dall'esteso contenuto, aveva ad oggetto un profondo ripensamento della tutela costituzionale degli esseri viventi in-umani, soprattutto sotto il profilo soggettivo. In misura parzialmente difforme rispetto a questa rivoluzione copernicana si poneva il successivo disegno di legge costituzionale n. 136 del 2004, presentato durante la XV legislatura, il quale si limitava, attraverso una eventuale modifica del secondo comma dell'art. 9 Cost., al riconoscimento della «promozione del rispetto degli animali e della tutela della loro dignità». Sul punto, con specifico riferimento al d.d.l. n. 136, F. DE LEONARDIS, *L'ambiente tra i principi fondamentali della Costituzione*, in *federalismi.it*, n. 3/2004.

costituzionale degli esseri viventi in-umani. Questo significativo silenzio del legislatore, constatata e avallata la sua criticabilità sotto il profilo materiale¹³⁷, si è comunque prestato sotto il profilo contenutistico a plurime interpretazioni le quali con significati differenti cercano di definire i contorni della tutela degli animali dopo la revisione della Carta.

Secondo una prima lettura sistematica del novellato articolo 9, l'intenzione di fondo del legislatore costituzionale è da rinvenirsi nella correlazione in senso funzionalistico della protezione degli animali con la più generale costituzionalizzazione della tutela ambientale nelle sue diverse declinazioni. Secondo questa particolare prospettiva di matrice tipicamente «eco-centrica», sostenuta nelle ricostruzioni di alcuni commentatori della riforma, l'animale è considerabile come una entità vivente rilevante dell'ambiente naturale e ad esso afferente, la cui esistenza e salvaguardia è sussumibile nel (rinnovato) compito della Repubblica di «tutelare l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi». La disciplina normativa della protezione degli animali si differenzerebbe, tuttavia, dagli altri ambiti materiali identificati nel terzo comma, primo capoverso, dell'art. 9 Cost., in quanto *expressis verbis* essa sarebbe rimessa quanto all'individuazione di modi e alle forme alla legge dello Stato, potendosi così leggere la formulazione del secondo capoverso come una specificazione derogatoria rispetto all'intento unitario del revisore di salvaguardare le diverse componenti dell'ambiente¹³⁸.

In senso parzialmente divergente, una autorevole dottrina¹³⁹, pur rimarcando il legame con l'ambiente naturale che il revisore ha cristallizzato nella formulazione testuale dell'articolo 9, ha messo in evidenza la possibilità di una ricostruzione della protezione degli animali parzialmente emancipata dalla predetta prospettiva eco-centrica, valorizzando la loro salvaguardia come elemento autonomo rispetto all'ambiente in parallelo con il riconoscimento e la promozione degli interessi delle generazioni future. In particolare, secondo questa impostazione, tipicamente «biocentrica», la quale richiama le concettualizzazioni del mentovato art. 13 TFUE, l'espressa individuazione degli animali come oggetto di tutela «esprime la volontà del legislatore costituzionale di conferire un autonomo rango costituzionale a tali interessi»¹⁴⁰. Tale riconoscimento, secondo questa

137 L'assenza di un contenuto realmente innovativo e il silenzio significativo del revisore, mancando altresì una sanzione-recezione formale di una disciplina normativa preesistente, connotano negativamente la revisione operata con la l. cost. n. 1/2022, non rendendola neppure sussumibile nelle categorie dottrinali della revisione-programma e revisione-bilancio secondo l'autorevole classificazione di G. SILVESTRI, *Spunti e riflessioni sulla tipologia e sui limiti della revisione costituzionale*, in *Scritti in onore di P. Biscaretti Di Ruffia*, Giuffrè, Milano, 1987.

138 In tal senso, ad esempio, G. CHIOLA, *La Costituzione ambientale in Italia: un tentativo di costituzionalizzare il diritto della natura oppure un problematico rafforzamento dei riconoscimenti esistenti?*, in *Nomos*, n. 2/2022; R. FATTIBENE, *Una lettura ecocentrica del novellato articolo 9 della Costituzione*, in *Nomos*, n. 1/2023. Così anche R. MONTALDO, *La tutela costituzionale dell'ambiente nella modifica degli artt. 9 e 41 Cost.: una riforma opportuna e necessaria?*, in *federalismi.it*, n. 13/2022, che osserva opportunamente come «L'inclusione della menzione espressa della tutela degli animali è tanto ultronea quanto parziale, non rappresentando un elemento ulteriore rispetto alla tutela ambientale, ma una sua componente». In questi termini anche M. CECCHETTI, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune*, cit., 304, il quale ritiene che la formulazione indeterminata dell'articolo 9 non permetta interpretazioni in senso estensivo e autonomo della protezione degli animali rispetto alla mera tutela dell'ambiente naturale.

139 *Ex plurimis*, R. BIFULCO, *La legge costituzionale 1/2022: problemi e prospettive*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, n. 1/2022, p. 7 ss.

140 *Ibid.*, p. 17

ricostruzione teorica, da un lato consentirebbe di «infiltrare la trama delle soggettività oramai presente in Costituzione [tra cui] anche, per quanto in una prospettiva antropocentrica, la soggettività degli animali quali esseri senzienti»¹⁴¹, dall'altro potrebbe altresì determinare l'identificazione nella formulazione indeterminata del secondo capoverso del terzo comma dell'art. 9 di un contenuto minimo della tutela costituzionalmente garantita agli esseri viventi in-umani e, più specificamente, alle loro condizioni di vita che possono essere messe in pericolo dall'azione dell'uomo¹⁴².

Entrambe le impostazioni interpretative paiono così offrire suggerimenti interessanti per la "ri-costruzione del dover essere" della tutela animale dopo la revisione, colmando con teorizzazioni diverse quell'evidente spazio indefinito lasciato dal legislatore e manifestandosi in esse quelle particolari visioni ideologiche che con i loro pregi e mancanze hanno informato le precedentemente analizzate discipline normative. L'approccio di matrice eco-centrica sembra essere maggiormente coerente con l'intenzione del legislatore storico e con l'attuale formulazione finale dell'intero terzo comma dell'articolo 9 Cost. nel quale non hanno trovato riconoscimento quelle particolari caratterizzazioni materiali della protezione degli esseri in-umani che potevano evincersi dai testi degli originari disegni di legge e che connotavano la dimensione della vita animale in senso autonomo rispetto alla mera tutela ambientale come, ad esempio, il riconoscimento (di rango costituzionale) della natura di essere senziente.

La considerazione interpretativa dell'animale come "parte di un tutto" che è dato dall'ambiente naturale, benché possa spalancare la strada anche a nuove forme di protezione rafforzata delle creature in-umane, sembra tuttavia prestarsi ad una generale obiezione critica per quanto concerne il mantenimento di forme di tutela disomogenee e legate alla sola dimensione naturalistica. Gli animali, seguendo questa concezione, sarebbero difatti salvaguardabili non in sé stessi, ma come un elemento tra altri fattori ambientali (parimenti tutelati) di un determinato ecosistema naturale oppure come una delle variabili costitutive della biodiversità la quale rappresenterebbe nella sua complessa strutturazione fenomenologica uno dei beni giuridici protetti dalla norma¹⁴³.

L'ampia visione biocentrica, prospettiva che già da tempo ha trovato spazio nelle asserzioni di una parte della dottrina costituzionalistica¹⁴⁴, presenta l'indubbio pregio di

¹⁴¹ *Ibid.*, p. 18

¹⁴² *Ibid.*, p. 19, ove l'Autore pone in evidenza che «La tutela riguarda tutti gli animali -non come singoli - sebbene ciò non impedisca al legislatore di adottare provvedimenti a favore di singole specie di animali, ritenuti bisognosi di una particolare tutela. Osservata da un punto di vista generale, la disposizione comporta sia il divieto di azioni in grado di provocare dolore, ansia o danni agli animali sia il dovere di adozione di provvedimenti a tutela degli animali rispetto a lesioni da parte di terzi o, in generale, dell'attività dell'uomo».

¹⁴³ Si specifica sul punto che la protezione naturalistica dell'animale in rapporto alla biodiversità o anche agli ecosistemi, alla luce del nuovo obbligo di tutela di cui al nuovo terzo comma dell' articolo 9 Cost., potrebbe certamente rappresentare un indubbio ampliamento rispetto all'attuale eterogenea tutela delle creature in-umane, dovendosi tuttavia considerare che, in questa prospettiva prettamente ecologista, costituirebbe il bene salvaguardato non l'animale in sé, ma l'insieme delle vite di un variabile numero di animali. La rilevanza costituzionale degli animali come fattori 'ecologici' potrebbe, inoltre, considerata l'indeterminatezza della nozione di ambiente naturale, connotarsi per l'eventuale limitazione del livello di protezione a seconda della specifica concettualizzazione di ecosistema in senso antropocentrico o naturalistico.

¹⁴⁴ In questo senso, ad esempio, P. MADDALENA, *L'ambiente: prolegomeni per una sua tutela giuridica*, in *Ambiente sviluppo*, n. 6/2007, p. 468, il quale osservava acutamente che «se l'uomo è parte della natura non si

individuare in capo a tutti gli animali, a prescindere dall'afferenza dall'ambiente, un valore e una dimensione normativa autonoma, identificando nella definizione costituzionale di «tutela degli animali» la positiva enunciazione di un principio minimo di non maleficenza nei confronti delle creature in-umane che parte della dottrina ha variamente individuato nel sostrato eterogeneo del diritto animale¹⁴⁵. Questo approccio, che trae un nuovo e ulteriore sostegno dal riconoscimento costituzionale della tutela degli esseri viventi in-umani e da una sua interpretazione estensiva, appare così maggiormente idoneo per supportare una evoluzione delle discipline attuali, superando l'incertezza circa lo *status* normativo di animale, ristretto tra la categoria di *res* e di essere senziente, qualificandolo come titolare di una particolare "aspettativa" al rispetto di un proprio indipendente benessere secondo le proprie caratteristiche etologiche¹⁴⁶.

Sul punto si evidenzia tuttavia che, pur nella sua indubbia utilità e pregevolezza, la ricostruzione biocentrica potrebbe altresì condurre per la propria valenza estensiva a visioni ideologiche sugli animali che parrebbero porsi in contrasto non solo con la *ratio* della revisione costituzionale e con la formulazione letterale dell'attuale articolo 9, ma in un più ampio senso anche con l'impostazione assiologica della Carta Fondamentale. Ci si riferisce in particolare a quelle diffuse tesi evolutive di matrice biocentrica che postulano come elemento indispensabile della protezione degli animali il riconoscimento, quantomeno ad alcuni di essi, di taluni diritti soggettivi *iure proprio*¹⁴⁷. Sebbene secondo le più attente ricostruzioni dottrinarie la questione della soggettività giuridica degli animali sia da considerarsi ammissibile soltanto previo inserimento in Costituzione del concetto di «dignità animale»¹⁴⁸ - circostanza questa mai inveratasi per volontà del revisore costituzionale - l'attribuzione di una forma di personalità giuridica potrebbe passare anche per un intervento ordinario del

può negare che il valore dell'uomo si estende alla natura, con la conseguenza che occorre far riferimento non più al principio antropocentrico, ma al principio biocentrico: ciò che ha valore è la "comunità biotica", un concetto che "allarga i confini della comunità (umana)", per includervi suoli, acque, piante ed animali e, in una sola parola, la Terra». In senso affine anche A. VALASTRO, *La tutela giuridica degli animali e i suoi livelli*, in *Quad. cost.*, 2006, p. 67 ss.

145 Come si è in precedenza osservato, L. LOMBARDI VALLAURI, *Testimonianze, tendenze, tensioni del diritto animale vigente*, cit., p. 261, ha ritenuto l'esistenza ricavabile di questo principio attraverso un'interpretazione sistematica delle diverse discipline a protezione degli animali, sia internazionali che interne.

146 Così F. RESCIGNO, *Gli esseri animali quali "res senzienti"*, cit., p. 708. In senso convergente con questo assunto soggettivizzante l'animale nella sua singolarità, A. VALASTRO, *La tutela degli animali nella Costituzione italiana*, in *BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto*, n. 2/2022, p. 264, ove l'Autrice rileva che «La riforma [dell'articolo 9] consolida il principio della tutela diretta dell'animale come soggetto in sé».

147 Si pongono in questa prospettiva, ad esempio, P. CAVALIERI - P. SINGER, *The great Ape Project, Equality beyond Humanity*, Saint Martin's Griffin, New York, 1984, p. 312, i quali ritengono necessario il riconoscimento della soggettività giuridica ad alcuni mammiferi che sono contraddistinti o per la loro prossimità genetica e biologica all'uomo oppure per le loro caratteristiche. Tale asserzione ha altresì trovato un riferimento para-normativo nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale, proclamata a Parigi nel 1978, con la quale, pur senza obbligare giuridicamente alcuno Stato, si invitava al rispetto di ogni forma di vita da parte dell'uomo attraverso il riconoscimento dei cd. «diritti all'esistenza». Per una disamina sul punto, *ex multis*, A.A. MOLLO, *La soggettività giuridica degli esseri non umani: gli animali*, in *European Journal of Privacy Law & Technologies*, n. 2/2022, p. 291 ss.

148 In questi termini F. RESCIGNO, *Memoria per l'Audizione dinanzi alla Commissione affari costituzionali del Senato concernente la discussione dei disegni di legge costituzionali volti alla modifica dell'articolo 9*, in *Osservatorio AIC*, n. 1/2020, p. 55.

legislatore statale, stante il carattere indeterminato della formulazione del terzo comma dell'articolo 9 che non impone tale riconoscimento, ma che nemmeno sembra *a priori* vietarlo.

Orbene, a prescindere dalla problematica circa la forma legale attraverso cui sarebbe possibile assegnare la qualifica di soggetto di diritto ad alcune creature in-umane come avanzata e assolutamente necessaria forma di protezione degli animali, la tesi di fondo della soggettività animale, benché suggestiva e sostanziata secondo diversi modelli in altri Ordinamenti giuridici¹⁴⁹, presenta due profili altamente problematici, connessi al sistema di valori sottesi alla Costituzione Repubblicana che -si pone ancora in evidenza -ha il proprio fondamento nel riconoscimento della dignità umana e dei diritti inviolabili.

Può osservarsi in primo luogo come l'attribuzione della soggettività giuridica nell'Ordinamento costituzionale, la quale trova ancora il suo riferimento testuale all'articolo 1 del codice civile, rappresenti anzitutto, in risposta alle aberrazioni organiciste del fascismo, una conseguenza diretta e naturale dell'essere persona umana, parimenti riconosciuta a tutti gli uomini senza possibilità di alcuna distinzione¹⁵⁰. In particolare, il riconoscimento della soggettività, come capacità dell'uomo di essere titolare dei diritti inviolabili e delle altre posizioni giuridiche soggettive, a prescindere dal compimento di determinate azioni¹⁵¹, non è mediato né concesso da alcun potere costituito il quale può eventualmente circoscriverne la portata secondo gli stringenti limiti del rispetto della dignità umana¹⁵² oppure, al contrario, estenderla anche ad entità astratte purché esse siano in funzione di interessi riferibili alla persona umana come nel caso delle formazioni sociali, ovvero, secondo la sofisticata ricostruzione di autorevole dottrina, espressione della «autonomia della persona umana»¹⁵³. Riconoscere la soggettività animale mediante la medesima *fictio iuris* con la quale si

149 Si pensi a titolo esemplificativo alla questione dell'orogotango Sandra nell'Ordinamento argentino a cui è stato attribuito nel corso di un giudizio lo *status* di persona non umana. Per una ulteriore disamina sulle esperienze normative di altri Ordinamenti, *ex plurimis*, V. PEPE, *La personalità animale tra nuovi diritti e antiche tradizioni. Esperienze di diritto comparato*, in *Percorsi costituzionali. Ossimori costituzionali - Constitutional Oxymorons*, n. 2/2019, p. 629 ss.

150 Così A. FALZEA, *Capacità (Teoria generale)*, in *Enc. Dir.*, Vol. IV, Giuffrè, Milano 1960, pp. 15-16, secondo cui la teoria della soggettività nell'Ordinamento Repubblicano poggia sul valore fondante dell'eguaglianza tra tutti gli uomini.

151 In questo senso R. MANFRELOTTO, *Diritto pubblico*, cit., p. 68, il quale efficacemente pone in evidenza lo stretto legame tra persona umana e diritti inviolabili la cui titolarità non può esser dismessa neppure dietro manifestazione della volontà del soggetto, non potendosi così, nel caso dei diritti indisponibili, mai perdere la qualifica di soggetti di diritto. In termini analoghi circa l'inerenza della soggettività alla tipologia di interesse e non al compimento di determinate azioni da parte del titolare, M. BASILE - A. FALZEA, *Persona giuridica (diritto privato)*, in *Enc. Dir.*, Vol. XXXIII, Giuffrè, Milano, 1983, p. 242.

152 È questo il caso, ad esempio, dei trattamenti sanitari obbligatori che possono inverarsi anche in limitazioni rigide alle libertà fondamentali -come la libertà personale -di coloro che vi siano sottoposti, trattamenti che in nessun caso tuttavia possono ledere la dignità dell'uomo secondo l'enunciazione dell'art. 32 della Carta Fondamentale. In tale circostanza, così come nel caso di quanti soffrono la perdita della volontà a causa di malattie mentali incurabili, non può difatti mai esservi un intervento autoritativo di disconoscimento totale della soggettività di tutti i diritti inviolabili legati alla sfera della dignità personale dei quali l'infermo rimane titolare, ma solo la limitazione della capacità d'agire. Sul punto, P. ZATTI, *Infermità di mente e diritti fondamentali della persona*, in P. CENDON (a cura di), *Un altro diritto per il malato di mente*, Edizione Scientifiche Italiane, Napoli, 1988, p. 111 ss.

153 In questo senso, E. DEL PRATO, *L'ente privato come atto. Saggi di diritto civile*, Giappichelli, Torino, 2015.

conferisce agli enti di diritto privato la titolarità di alcune posizioni soggettive¹⁵⁴, si connoterebbe negativamente rispetto alle intenzioni degli stessi sostenitori di tale tesi in quanto gli animali sarebbero in tal caso da ritenersi alla stregua di entità “normativamente” volte al soddisfacimento degli interessi umani o quantomeno ad essi strumentale, rafforzando così la portata dell’avversato paradigma antropizzante-oggettivizzante le creature in-umane.

In secondo luogo, anche a volersi prescindere dalla dubbia attribuzione di una particolare soggettività a modello delle persone giuridiche attraverso la ri-definizione di un nuovo modo di esser soggetto giuridico aperto anche agli animali¹⁵⁵, occorre rilevare che il riconoscimento della titolarità dei diritti -in particolar modo di quelli definiti e qualificati come inviolabili -non è un effetto normativo isolato che si concretizza nel solo obbligo di tutela del titolare dell’interesse, ma un evento sistemico che comporta significative conseguenze sull’Ordinamento costituito.

Il riconoscimento costituzionale dei diritti si accompagna difatti, come rilevato in precedenza, all’identificazione di una specifica dimensione partecipativa nel senso che il titolare del diritto non solo riceve dall’Ordinamento la tutela necessaria dei propri interessi, ma è coinvolto in modalità differenti nell’esercizio delle funzioni pubbliche che costitutivamente sono volte proprio a garantire lo sviluppo della persona umana attraverso l’esercizio dei diritti medesimi. Ulteriormente, il riconoscimento della soggettività giuridica comporta non solo il rispetto e il godimento in senso stretto dei diritti, ma impone anche l’adempimento di quei particolari doveri costituzionali previsti dall’articolo 2 della Carta Fondamentale, doveri che rendono concretamente possibile nella società politica la tutela dei diritti di tutti i consociati¹⁵⁶. Le attuali connotazioni «fenomenologiche»¹⁵⁷ delle creature in-umane sembrano al momento escludere la possibilità che al riconoscimento della soggettività o quantomeno della titolarità di alcuni diritti si accompagni la realizzazione dei doveri di solidarietà oppure la partecipazione alle funzioni pubbliche, dovendovi pur sempre

154 Per un’autorevole disamina sulle diverse forme di riconoscimento della soggettività giuridica nel diritto civile, A. FUSARO, *L’associazione non riconosciuta. Modelli normativi ed esperienze atipiche*, Cedam, Padova, 1991.

155 Così, M. GASPARIN, *La dicotomia “Persona -Cosa” e gli animali*, in S. CASTIGNONE, L. LOMBARDI VALLAURI (a cura di), *La questione animale*, cit., p. 307. In senso (parzialmente) sovrapponibile, anche P. CAVALIERI, *La questione animale*, cit., p. 169.

156 In tal senso L. VIOLANTE, *Il dovere di avere doveri*, cit., p. 59, il quale mette in evidenza come l’effetto del riconoscimento di un nuovo diritto che «produce un nuovo dovere a carico di altri consociati, restringendo il margine di efficacia dei diritti preesistenti che entrano in un giudizio di bilanciamento affidato al giudice, ponendo così in condizione di minorità gli spazi di libertà prima esercitati da altri soggetti».

157 Al riguardo non sembrano convincenti le risalenti, benché affascinanti, affermazioni di C. GORETTI, *L’animale quale soggetto di diritto*, in *Rivista di filosofia*, 1928, pp. 348-369, secondo cui l’animale, pur non potendo giungere alla comprensione degli istituti tipici del diritto (privato) come l’obbligazione o la proprietà, può comunque esser considerato autore di condotte giuridicamente rilevanti laddove egli manifesti, anche in forme embrionali, comportamenti prettamente sociali. Più condivisibili risultano invece le asserzioni di quanti ritengono imprescindibile per l’imputazione morale e giuridica degli atti la considerazione che solo l’uomo, in quanto essere razionale e libero, può conoscere il senso delle proprie azioni, risultando in tale direzione la soggettività giuridica un connotato solamente umano. Sul punto, *ex plurimis*, R. DI MARCO, *Soggetto e Ordinamento Giuridico. Alla ricerca del «concetto» fondativo e fondamentale* (III), in *Riv. int. fil. dir.*, 2015, p. 707 ss.

adempiere il singolo uomo, vista la pacifica e lapalissiana incapacità dell'animale di provvedervi autonomamente¹⁵⁸.

6. L'impostazione «eco-personalista» per una soluzione costituzionalmente compatibile tra dignità umana e rispetto per (tutti) gli animali.

Le osservate visioni eco-centrica e biocentrica, nonostante esse contengano diversi e particolari profili che si sono reputati non adeguati, offrono indubbiamente notevoli spunti d'interesse per individuare le traiettorie della possibile evoluzione della protezione degli animali alla luce della revisione dell'articolo 9 Cost., in ragione dell'attuale multiforme crisi in cui versa «l'antropocene»¹⁵⁹. È soprattutto dinnanzi al cambiamento climatico con le sue conseguenze nefaste in termini di vite umane e agli incalcolabili rischi connessi alla significativa diminuzione di alcune specie di animali¹⁶⁰ che emerge con forza la necessità di individuare un nuovo modello di rapporti tra l'uomo, la natura e gli altri esseri viventi, risultando ciò un obbligo non più derogabile da parte del diritto e dai decisori politici, tenuto altresì conto di quelle plurime istanze della società civile che considerano l'animale non più solo una mera *res*, ma anzitutto un essere vivente, ritenuto bisognoso di protezioni più ampie rispetto a quanto attualmente previsto.

A fronte della portata epocale delle sfide ecologiche e del cambio di passo, richiesto soprattutto dalle nuove generazioni¹⁶¹, può scorgersi nella l. cost. n. 1/2022 un perfettibile sforzo politico di individuare con le forme e le categorie tipiche del diritto costituzionale l'essenza di un possibile nuovo paradigma normativo che possa armonizzare tutte le sollecitazioni provenienti dalla società civile alla luce dei valori fondamentali su cui si poggia l'Ordinamento Repubblicano¹⁶², sebbene l'azione del legislatore si sia poi materializzata in una riforma connotata sia per le più volte evidenziate carenze sistemiche che possono anche

158 In questo senso, V. TENORE, *Riflessioni sulla rivendicata soggettività delle piante quali esseri senzienti e non statici*, in Riv. Giur. AmbienteDiritto.it, n. 1/2023, p. 9, il quale rileva che «Se si giungesse alla parziale soggettività animale o ad un terzo *genus di soggettività*, ovvero la *soggettività degli animali*, occorrerebbe specularmente farsi carico, per coerenza giuridica espressiva del principio *ubi commodum, ibi incommodum*, anche dei *diretti doveri degli animali* e delle relative sanzioni, tematica ad oggi improponibile sia giuridicamente che culturalmente [...]».

159 Con tale locuzione si intende definire in senso ampio l'era geologica attuale il cui assetto è determinato dall'azione dell'uomo. Sull'uso di questo concetto nel diritto E. PADOA SCHIOPPA, *Antropocene. Una nuova epoca per la Terra, una sfida per l'umanità*, Il Mulino, Bologna, 2021.

160 A titolo esemplificativo si pensi alle conseguenze dell'eventuale scomparsa degli insetti impollinatori come le api, il cui numero si è drasticamente ridotto negli ultimi decenni a causa di fattori come l'inquinamento ambientale, il surriscaldamento o l'uso intensivo di pesticidi. Secondo alcune stime contenute nella Rivista *Biological Conservation* del febbraio 2018, l'estinzione di questa tipologia di insetti a causa dell'azione dell'uomo per il soddisfacimento di eterogenei interessi economici o sociali potrebbe comportare nel giro di pochi decenni la scomparsa anche del genere umano.

161 Si pensi alla consistenza delle istanze provenienti dalla società civile che hanno trovato un ampio spazio di discussione nei lavori della recente Conferenza sul Futuro dell'Europa e, più in generale, alla portata ampia delle politiche europee per realizzare una reale transizione *green*.

162 In questo positivo sforzo del revisore, nonostante la constatata carenza di un profilo realmente innovativo, appare comunque evidente la volontà fondamentale di «adeguare» la Costituzione formale a quella particolare e necessaria conformazione ambientale che la Costituzione materiale ha assunto, anche attraverso l'apporto della giurisprudenza, su sollecitazione di tutte le eterogenee istanze sociali e politiche degli ultimi anni. Sul concetto di adeguamento, G. ZAGREBELSKY, *Adeguamenti e cambiamenti della Costituzione*, cit., p. 937 ss.

giungere a deformazioni dell'impianto costituzionale, sia anche per l'elevato grado di incertezza su quale possa essere la traiettoria della possibile evoluzione normativa della tutela dell'ambiente e degli animali.

Dinnanzi a queste problematiche, a parere di chi scrive, sembra possibile circoscrivere e materializzare un diverso approccio unitario a tali tematiche che può da un lato considerarsi conforme al *nomos* costituzionale, offrendo altresì una possibile ri-lettura della revisione, e, dall'altro, definire e puntellare quale sia la dimensione valoriale e normativa che potrebbe e dovrebbe assumere questo modello relazionale. Come in premessa rilevato, questa impostazione che è possibile definire «eco-personalismo» trae origine, nella prospettiva di fondo di un nuovo ambientalismo consono al tenore delle attuali sfide ecologiche, dalla ripresa integrale del principio personalistico nelle sue varie declinazioni su ispirazione dell'eco-teologia di cui alla lettera enciclica *Laudato si'*.

Si è già evidenziato, per quanto concerne l'ammissibilità in un Ordinamento laico del richiamo a valori e asserzioni provenienti da un'esperienza religiosa, come la cultura (personalista) cristiana non rappresenti una realtà "aliena", figurandosi essa come un elemento fondante del pensiero occidentale e una delle radici politiche della Carta Costituzionale¹⁶³, potendosi identificare nei suoi 'portatori' una minoranza legittimata nello spazio aperto del pluralismo a chiedere il rispetto dei valori fondamentali della convivenza civile¹⁶⁴. Questo particolare nesso ideologico che aveva legato storicamente l'esperienza cattolica ai valori supremi infusi nella Costituzione pare aver trovato, al momento attuale, un nuovo motivo di rafforzamento nel comune orizzonte della sfida ecologica che avvicina soggetti, Istituzioni e saperi tra loro diversi, risultando pertanto, in relazione al dover essere della tutela che è apprestata dal diritto, sicuramente fruttuoso, guardare alla riflessione religiosa -nel caso che occupa, di quella esperienza di matrice cristiana -per poter inquadrare anzitutto i caratteri dell'essere della natura della quale l'uomo non è né autore né può esserne considerato il dominatore.

Quest'ultima asserzione rappresenta l'architrave meta-giuridica dell'eco-personalismo su cui, per la verità, sembra convergere pacificamente l'attuale variegato panorama del costituzionalismo ambientale¹⁶⁵, differenziandosi tuttavia questo approccio rispetto alle ideologie eco-centriche e biocentriche -che, si ripete, hanno sorretto alcune delle predette ricostruzioni normative -per la sua diversa e particolare lettura interpretativa del binomio

163 Così L. LOMBARDI VALLAURI, *Corso di filosofia del diritto*, Cedam, Padova, 2012, p. 614 ss.

164 In questo senso L. ELIA, *Maritain e la rinascita della Democrazia*, in R. PAPINI (a cura di), *Jacques Maritain e la società contemporanea*, Massimo Editore, Milano, 1978, p. 217 ss. Si evidenzia sul punto che nell'esperienza costituzionale italiana il principio di laicità non si è tradotto, né potrebbe legittimamente tradursi, in un appiattimento iconoclasta rispetto alle diverse esperienze religiose, ma nella garanzia del pluralismo religioso della società civile. Questa dimensione 'aperta' della laicità, anche rispetto ai valori cristiani, è emersa con chiarezza nella nota sentenza della Corte costituzionale n. 203/1989 ove si statuiva che «Il *genus* ("valore della cultura religiosa") e la *species* ("principi del cattolicesimo nel patrimonio storico del popolo italiano") concorrono a descrivere l'attitudine laica dello Stato-comunità, che risponde non a postulati ideologizzati e astratti di estraneità, ostilità o confessione dello Stato-persona o dei suoi gruppi dirigenti, rispetto alla religione o a un particolare credo, ma si pone a servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini».

165 Per una più accurata disamina sulle caratteristiche attuali del costituzionalismo ambientale in una prospettiva comparata e multilivello si rinvia alla recente e autorevole analisi di D. AMIRANTE, *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, Il Mulino, Bologna, 2022.

uomo-natura. L'impostazione eco-personalista, richiamando le più recenti asserzioni dell'eco-teologia, guarda alla relazione dell'uomo con il creato, come ad un rapporto diseguale del quale il primo costituisce il soggetto privilegiato, sebbene la concretezza della sua essenza e delle sue creazioni non sia materialmente diversa dalla realtà naturale e dai suoi diversi componenti, emergendo in questo dualismo di convergenza la cifra costitutiva del rapporto dell'uomo con la natura. Egli, difatti, in considerazione della sua dignità originaria, possiede il diritto di adoperare le risorse naturali nella propria inesauribile crescita individuale e sociale, sebbene questi "beni" che egli può "legittimamente" usare in ragione del suo essere superiore, pur avendo un valore radicalmente inferiore, non sono una realtà totalmente disponibile che l'uomo può dominare in quanto essi, nella loro incomparabile complessità, sono anzitutto soggetti a proprie leggi e sono talvolta anche capaci di provare emozioni.

Per quanto concerne l'essenza dell'animale, questa prima coordinata dell'impostazione eco-personalista pone attenzione ad esso non come ad un mero elemento dell'ambiente, ma come parte integrante della nozione di «creato», concetto da intendersi dinamicamente (e laicamente) come la casa comune abitata dagli uomini e da una pluralità di esseri viventi di multiforme genere. Questa grande casa¹⁶⁶, oltreché dimora dell'uomo e di ogni altra creatura vivente, è costituita da infiniti elementi sia naturali che umani i quali sono tra loro inseparabili e unitarie, rendendo questa interrelazione il concetto di creato significativamente più ampio della mera nozione di ambiente. In questa particolare onnicomprensiva prospettiva di "ecologia integrale" la questione animale e la questione ecologico-ambientale risultano inscindibilmente inter-connesse, dovendosi evidenziare però come la realtà fenomenica degli esseri animali sia maggiormente complessa e variegata rispetto agli altri elementi del creato. Nell'inesplicabile ricchezza biotica della natura si pongono difatti, dinnanzi all'uomo, innumerevoli diverse specie di creature animali che presentano caratteristiche radicalmente differenti tra loro, essendo altresì molte di esse capaci di esternare emozioni o sofferenza o istinti sociali, avendo ulteriormente ciascuna di esse un ruolo essenziale negli equilibri del creato oltreché, ovviamente, per la vita dell'uomo nelle sue plurime dimensioni del vivere.

Accanto a questa prima fondamentale asserzione sull'essenza del creato, l'approccio eco-personalista coglie una seconda ispirazione ideologica dalla *Laudato si'* e dal suo approccio olistico alle interrelate questioni ambientale e animale, supponendo e condividendo l'idea che le relazioni sociali sia del singolo uomo che quelli delle maggiori realtà politiche umane - sia *ad extra* che *ad intra* - siano fenomenologicamente mediate dalla natura, facendone parte ma non in senso assoluto, determinandosi così un rapporto ambivalente tra società umana e natura. L'attuale crisi climatica e la tragedia della pandemia da Covid-19 sono eventi esemplificativi di questa specifica e complessa inter-relazione, avendo essi trovato la propria origine proprio in un rapporto disallineato dell'uomo con gli altri esseri viventi e con la natura, determinandosi ed estendendosi le conseguenze nefaste di ciò sull'intera casa

¹⁶⁶ Non a caso la radice etimologica della locuzione «ecologia» è nel sostantivo greco «οἶκος» dal significato originario, nell'immaginario ellenico, di "casa familiare" -concetto ben più vasto e profondo di mera dimora - indicante lo spazio esistenziale in cui si esplicava la vita della famiglia con la relativa distinzione dei ruoli.

comune abitata dagli uomini. Deve considerarsi al riguardo che l'attuale contesto di «iper-globalizzazione»¹⁶⁷, caratterizzato dalla sempre maggiore velocità di collegamento tra le diverse realtà umane, accelera la trasmissione degli effetti negativi dell'azione dell'uomo sul creato anche rispetto a realtà sociali che paiono distanti¹⁶⁸.

Queste due coordinate ermeneutiche circa "l'essere" sono essenziali per cogliere quale sia la dimensione valoriale del paradigma eco-personalista rispetto alla precisa tematica del "dover essere" della tutela degli animali e più in generale del creato. Preso atto della inesorabile evoluzione della scienza e della coscienza sociale circa il rapporto dell'uomo con il mondo animale, questo modello relazionale meta-giuridico sintetizza la primarietà assiologica dell'uomo -rigettando le visioni biocentriche ed eco-centriche di relativizzazione dell'elemento umano -con l'identificazione di un valore intrinseco negli animali e nel singolo animale -rifiutando le tesi del *dominium* e del funzionalismo reificante -riconoscendo che l'uomo non può non essere sempre il fine di tale rapporto, mentre l'animale può, anche, costituire il mezzo per il soddisfacimento di interessi umani. Il punto di equilibrio tra questi due poli che paiono *prima facie* inconciliabili è rappresentato dall'individuazione e dalla valorizzazione della «responsabilità» che l'uomo, *rectius* la persona umana, ha nei confronti dei suoi simili e di tutte quelle realtà naturali che sono tra loro strettamente inter-connesse. Questa particolare nozione di responsabilità, da intendersi anzitutto in senso costitutivo-esistenziale, trova la sua ragion d'essere nella natura stessa della persona che, a differenza della tradizionale monade di Leibniz la quale non ha né porte né finestre, è un soggetto individuale che «fraternamente»¹⁶⁹ deve con-vivere insieme ad altri nel creato, nella medesima casa comune le cui lesioni generano effetti negativi per tutti i suoi abitanti, umani e in-umani.

Sotto un profilo prettamente giuridico si ritiene che questi particolari elementi ideologici siano pienamente compatibili con il *nomos* costituzionale e con l'antropologia che emerge dall'impostazione valoriale della Carta Fondamentale, risultando altresì coerenti con il diritto europeo. Si pone in evidenza in primo luogo, come in precedenza osservato, che la primarietà logico-giuridica della dignità umana rispetto all'Ordinamento e il «carattere sociale-fraterno dell'uomo»¹⁷⁰ rappresentino proprio i pacifici cardini valoriali del principio personalista che nei suoi multiformi caratteri è posto quale pilastro dinamico e

167 Il riferimento testuale è di D. RODRIK, *The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy*, W. W. Norton & Company, New York City, 2012.

168 Dalla convergenza tra società e natura discende ulteriormente la necessità che sia le normative a tutela degli animali sia la pianificazione di strategie politiche nazionali o sovranazionali avverso gli effetti il cambiamento climatico, salvaguardino e tengano pienamente conto dell'aspetto umano-sociale. Questa necessità di un approccio olistico spiega la maggior difficoltà di determinazione di una strategia unitaria avverso, ad esempio, il surriscaldamento o la lotta all'inquinamento, soprattutto in alcuni Stati, considerata la complessità di identificare un equilibrio tra la necessità di una più forte tutela ambientale in tutte le sue variabili con la salvaguardia di interessi prettamente umani di eterogenea natura come lo sviluppo economico, il lavoro, l'alimentazione, la tutela del paesaggio, interessi che abbisognano dell'uso dei beni naturali come le risorse energetiche, producendo sovente externalità negative, o quantomeno della modificazione e trasformazione della realtà naturale.

169 Sul valore fraterno della solidarietà e della complementare «solidarietà paterna» si rimanda all'autorevole *lectio* di S. GALEOTTI, *Il valore della solidarietà*, in *Dir. e società*, 1996, p. 4 ss.

170 Sul punto A. MARZANATI - A. MATTIONI, *La fraternità come principio del diritto pubblico*, Edizioni Città Nuova, Roma, 2007, p. 67 ss.

immodificabile della Costituzione Repubblicana¹⁷¹, sostanzandone il nucleo rigido. Premesso tale incontrovertibile dato, deve rilevarsi un maggior grado di incertezza nel rinvenire il basamento positivo all'asserzione circa il valore anzitutto intrinseco del creato e della correlata necessità di una sua tutela normativa, stante la precedentemente indicata assenza nel testo costituzionale di chiari riferimenti, non antropizzati, alla realtà natura e della sussistenza ideologica del paradigma reificante-funzionalista nelle diverse discipline normative di rango primario a fronte, ulteriormente, delle diverse sollecitazioni del diritto europeo e della sua portata para-costituzionale.

Sul punto si reputa che, alla luce dell'approccio olistico su cui poggia metodologicamente l'impostazione eco-personalista, la risposta positiva circa il valore costituzionale del creato possa rinvenirsi nella convergenza tra la ricostruzione ermeneutica di quella parte della dottrina che ha ritenuto identificabile il primigenio caposaldo della tutela degli animali e dell'ambiente nell'alveo dei principi costituzionali -fondamento ricavabile attraverso un'attenta riflessione sulla portata aperta dell'articolo 2 Cost. e del principio personalista in relazione al riconoscimento in capo alla persona umana dell'esistenza sia di diritti inviolabili che di doveri inderogabili¹⁷² -con la diversa teorizzazione sostenuta da chi ha intravisto nel diritto euro-unitario la fonte normativa e la matrice ideologica prevalente, idonea a fornire all'animale una qualificazione valoriale in sé stesso, in ragione del suo "essere" senziente¹⁷³. Nella prospettiva eco-personalista, la sintesi tra la solidarietà ambientale che promana dalla lettura aperta dell'articolo 2 Cost. e il riconoscimento nell'Ordinamento europeo della senzienza degli animali di cui al menzionato art. 13 TFUE -nonché della più generale

171 Questi caratteri-valori del principio personalista sono altresì parte integrante di quel sistema di «legalità costituzionale», fungendo da parametro di razionalità di valori rispetto a tutti gli atti che sono sottoposti alla legge fondamentale. Sul concetto di legalità costituzionale si rimanda all'autorevole analisi di A. BALDASSARRE, *Costituzione e teoria dei valori*, in *Pol. Dir.*, n. 4/1991, p. 655 ss.

172 In questo senso G. GRASSO, *Appunti per l'Audizione informale*, cit., p. 9, il quale ha rilevato, rigettando l'idea dell'ambiente come oggetto di un diritto fondamentale, che «L'idea di solidarietà ambientale si radica già, implicitamente, nell'art. 2 Cost., laddove la Repubblica richiede l'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, a cui si può ricondurre anche il dovere di proteggere l'ambiente: con una solidarietà politica che vede impegnato il nostro Stato a sostenere a livello internazionale politiche di promozione della tutela ambientale e ad adottare, per esempio, sul piano interno, misure di contenimento delle emissioni inquinanti, e che obbliga tutti i cittadini a osservare le leggi che tutelano l'ambiente; con una solidarietà economica e sociale che pretende un uso ragionevole del patrimonio ambientale, creando per esempio vincoli all'iniziativa economica privata, in collegamento con la clausola dell'utilità sociale dell'art. 41 Cost.».

173 In questo senso, ad esempio, F. RESCIGNO, *Gli esseri animali quali "res senzienti"*, cit., pp. 690-691, la quale, pur rimarcando l'inidoneità del mentovato art. 13 TFUE nel fondare il suggerito riconoscimento pieno della soggettività giuridica dell'animale, ritiene che dalle diverse sollecitazioni provenienti dall'Unione Europea da Maastricht a Lisbona si possa ricavare l'esistenza di una «"vocazione animalista" europea che ha il merito di avere dichiarato l'esistenza della "senzietà" animale». In senso conforme a ciò, seppur in una prospettiva diametralmente opposta, L. CHIEFFI, *La sperimentazione animale tra aperture europee e restrizioni statali: una nuova puntata del tormentato rapporto tra scienza e diritto*, in *Nomos*, n. 1/2021, il quale mette in luce «come la significativa spinta del diritto europeo e di quello internazionale abbia sospinto la progressiva maturazione nella società di una maggiore sensibilità per la salvaguardia di tutte le componenti del creato verso una interpretazione evolutiva dei principi fondamentali a favore della tutela degli interessi animali [...]» conseguendo da ciò «lo sviluppo della particolare attenzione per il solo benessere dell'animale, senza tuttavia mettere in alcun modo in discussione la portata personalista dell'ordito costituzionale che pone l'uomo in cima al catalogo assiologico in esso contenuto».

rilevanza della protezione ambientale nelle sue politiche ai sensi dell'art. 11 TFUE¹⁷⁴ - restituisce gli elementi fondativi e complementari per l'identificazione non solo del valore in sé del creato, ma anche dell'esistenza di una particolare responsabilità di rilievo costituzionale che grava su ciascun soggetto dell'Ordinamento, volta a garantire anzitutto il benessere individuale e sociale della persona e, in misura diversa e autonoma, il benessere dell'animale e la salvaguardia dell'ambiente.

Questa particolare ricostruzione si ritiene esser compatibile con l'impostazione personalista dell'Ordinamento Costituzionale poiché da essa deriva, ampliandola, per quanto concerne la primarietà della persona e anche con le diverse istanze del costituzionalismo ambientale, reputandosi che essa possa rappresentare la chiave di volta per una interpretazione costituzionalmente orientata della l. cost. n. 1/2022. Ri-leggendo la recente riforma secondo le categorie dell'eco-personalismo, può osservarsi come il legislatore da un lato abbia offerto -in una forma definitiva e imm modificabile discendente dalla scelta di operare la modifica di un principio fondamentale -il riconoscimento dell'esistenza valoriale al creato nelle sue diverse componenti, legandolo indissolubilmente all'impostazione «umanistica»¹⁷⁵, laddove ha individuato come beneficiari «anche» le nuove generazioni, dall'altro ha anche fornito la dimensione politica di questo valore intrinseco come «limite» alla libertà economica dei privati e dei soggetti pubblici di cui all'articolo 41 Cost., affiancando l'ambiente (da intendersi in senso ampio) agli altri limiti prettamente umani, come il rispetto della dignità della persona a cui si è fatto in precedenza riferimento.

Più specificamente, per quanto concerne il nuovo terzo comma dell'articolo 9 si ritiene che il legislatore abbia voluto con la sua nuova formulazione dare pieno riconoscimento ad un elemento che già sussisteva nei diversi formanti del diritto ambientale e animale, restituendone la necessaria connotazione personalista-solidarista che si affianca e completa la protezione della persona umana che esiste o che verrà all'esistenza, affiancandosi cioè alle riconosciute dimensioni "civile e sociale" della persona. In relazione specifica alla tutela degli animali, nonostante la formulazione non precisa adoperata dal legislatore, si ritiene solo parzialmente condivisibile l'asserzione di coloro che si riferiscono all'animale come a un particolare elemento della natura e delle sue diverse componenti come la biodiversità, ritenendosi che la specificazione del secondo capoverso, oltre che esser espressione della scelta del revisore di scorporare la tutela degli animali per attribuirla alla competenza esclusiva dello Stato, rappresenti anzitutto il riconoscimento di una dimensione peculiare della vita animale rispetto alla più generale tutela ambientale. Complementarmente a ciò, la novella dell'articolo 41, nonostante la sua sinteticità, costituisce la rappresentazione evidente della volontà del revisore che ha voluto porre la protezione dell'ambiente -dovendosi considerare inclusi nella formulazione dell'articolo in questione anche gli altri elementi, come gli animali, nominati dall'art. 9 -quale limite valoriale che origina dalla considerazione della salvaguardia del creato come obiettivo da raggiungere per il benessere dell'intera

174 Ove è disposto che «Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile».

175 Così F. D'AGOSTINO, *Diritto naturale e diritto della natura: nuove prospettive del giusnaturalismo*, in *Ecologia e vita. Naturalismo estremista o umanesimo ontocentrico?*, Vita e Pensiero, Milano, 1992.

collettività, trovando così esplicita dimensione la logica «deontica»¹⁷⁶ della tutela ambientale rispetto alle visioni soggettivistiche.

Si evidenzia sul punto che presumibilmente il revisore ben avrebbe potuto riconoscere e valorizzare questi elementi che già erano presenti nell'*humus* costituzionale e nel *nomos* europeo, operando, a titolo esemplificativo, in luogo della oltremodo criticata novella di un principio fondamentale, una più accurata modifica dell'articolo 41 Cost., ivi inquadrando chiaramente le componenti e la *ratio* della protezione ambientale. Ancora, scelta che si riteneva preferibile, il legislatore avrebbe potuto circoscrivere le diverse problematiche relative alla sistematizzazione costituzionale della tutela naturale nelle sue disparate articolazioni attraverso la dettagliata stesura di uno «Statuto della Natura» che poteva essere approvato con il procedimento *ex art.* 138 Cost. per garantirne la primazia rispetto alle altre fonti normative, a modello dell'esperienza francese della «*Charte de l'environnement*»¹⁷⁷.

Al netto di tali considerazioni, guardando propriamente ai profili sostanziali che discendono dalla metodologia seguita dal legislatore e dell'attuale conformazione costituzionale, può osservarsi come nella prospettiva eco-personalista, stante i caratteri eterogenei della revisione che sono pur sempre tra loro legati dall'inerenza all'uomo, sembra proprio il principio personalista nelle sue diverse declinazioni poter costituire la matrice per definire i contorni del nuovo paradigma costituzionale delle relazioni tra uomo, società e creato. Anzitutto, sotto un profilo di ermeneutica posizionale si deve rilevare nuovamente che solo la persona umana può rappresentare il termine primario e attivo del rapporto giuridico con l'animale e con il creato, dovendosi rifiutare, sia in ragione della formulazione attuale della Carta Costituzionale sia per motivazioni legate alla sua impostazione, le ricostruzioni volte all'umanizzazione della creatura inumana.

Le diverse teorizzazioni circa la "soggettivizzazione" dell'animale con la postulazione di suoi diritti non solo non possono rafforzare la sua tutela¹⁷⁸, ma esse si pongono in contrasto con la precisa volontà del legislatore che nella formulazione dell'art. 9 Cost. non ha

176 D. PORENA, *Il principio della sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà inter-generazionale*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 67.

177 Sul punto, D. AMIRANTE, *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, cit., pp. 189-190.

178 In senso contrario all'umanizzazione dell'animale, P.P. ONIDA, *Animali (diritti degli). Parte giuridica*, in *Enciclopedia di Bioetica e Scienza Giuridica*, Vol. I, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2009, pp. 499-536, in particolare p. 526. Come riportato in precedenza, favorevole all'inserimento della nozione di dignità degli animali è, ad esempio, F. RESCIGNO, *Memoria per l'Audizione dinanzi alla Commissione affari costituzionali del Senato*, cit., p. 59, secondo la quale «la dignità costituzionale degli esseri animali andrebbe ad identificare qualcosa di differente rispetto alla dignità umana: si realizzerebbe non già un'equiparazione, un appiattimento delle situazioni giuridiche, ma l'affermazione di un'eguaglianza parziale che attraverso un accorto uso del principio di proporzionalità, sarebbe in grado di mediare tra interessi umani e taluni interessi animali». A parere di chi scrive questa tesi, benché essa tenga esplicitamente conto della differenza radicale tra dignità umana e animale, non può trovare accoglimento poiché la dignità nell'assiologia costituzionale non rappresenta una situazione giuridica disponibile all'Ordinamento, né una posizione giuridica soggettiva, quanto piuttosto, come ben esposto da G. ROLLA, *Profili costituzionali della dignità umana*, in E. CECCHERINI (a cura di), *La tutela della dignità dell'uomo*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2008, p. 71, «Il fondamento costituzionale di tutti i diritti che sono strettamente connessi allo sviluppo del suo titolare». Definire degno l'animale significa, a meno di non voler considerare la dignità animale una mera mozione di principio, attribuirgli la titolarità di posizioni giuridiche soggettive capaci di incidere sull'Ordinamento e sul concetto stesso di sovranità, circostanza quest'ultima che, come evidenziato in precedenza, appare foriera di aporie.

provveduto -né, si ritiene, avrebbe potuto provvedervi a pena di illegittimità costituzionale per contrasto proprio con il principio personalista -a riconoscere agli animali, a modello della persona umana, una propria dignità fondativa di diritti o quantomeno di una soggettività della creatura in-umana¹⁷⁹. Come autorevolmente rilevato, questa “mancanza” che mai è stata colmata appare essere una precisa e condivisibile scelta di politica, congrua rispetto alla dovuta e insuperabile centralità della persona umana nella struttura costituzionale¹⁸⁰, dovendosi tuttavia evidenziare che la categoria dei rapporti giuridici verso il creato non può essere (più) la supremazia o l’indifferenza, ma la riconosciuta e ribadita responsabilità dell’*homo dignus* nei confronti della casa comune, essendo tale responsabilità uno dei connotati stessi della dignità umana.

Può dunque in conclusione affermarsi come nella prospettiva interpretativa dell’ecopersonalismo gli animali non possano assumere né la condizione di soggetti di diritto, né quella di semplici *res* al pari degli altri elementi naturalistici, ma siano da considerarsi anzitutto esseri viventi a favore dei quali è posto in capo sia alla persona umana, nella sua singolarità e nelle diverse formazioni sociali a cui essa partecipa, che anche ai diversi soggetti pubblici un rinnovato e inderogabile dovere di protezione e di rispetto delle creature in-umane¹⁸¹. Differenziandosi dal più generale dovere di salvaguardia del creato, questo sistema di tutela che il diritto deve -*rectius* dovrebbe -apprestare, e che trova sempre e solo nell’uomo il soggetto destinatario degli obblighi, possiede una connotazione speciale poiché, seppur non messo in chiara evidenza dal revisore così come meglio esplicitato nel diritto euro-unitario, gli animali si caratterizzano per una propria riconosciuta “senzienza” emozionale che entra in contatto con i processi umani in forme delle quali l’Ordinamento non può non tener in considerazione la portata.

Da questa specifica asserzione, a fronte dell’eterogeneità del mondo animale e della multiformità delle relazioni che esso ha con le realtà umane, discende nella prospettiva ecopersonalista la possibilità di circoscrivere per le creature in-umane un livello minimo di protezione costituzionale, potendosi individuare uno *status* giuridico unitario a fondamento delle varieguate discipline normative protettive degli animali che devono basarsi sulle oggettive diversità esistenti e sul loro modo di relazionarsi con il mondo umano. In particolare, secondo l’approccio in esame, il *minimum* della tutela -che può, e talora deve,

179 Sulla impossibilità di ricavare dalla revisione dell’art. 9 la traccia per il riconoscimento della soggettività animale, di recente, anche G. MARTINI, *L’impervio percorso della soggettività animale*, in *BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto*, n. 4/2022, p. 355 ss., in particolare p. 384.

180 Così B. CARAVITA DI TORITTO, *Audizione sulla riforma dell’art. 9 della Costituzione*, 9 dicembre 2003, in *federalismi.it*, n. 6/2004, il quale, sebbene in riferimento ad altro progetto di revisione costituzionale, asseriva che «la dignità, nella Costituzione, è attribuito delle persone umane e non credo che allo stesso rango possano essere elevati altri soggetti del creato; più congrua appare eventualmente la nozione di “rispetto degli animali”». In senso conforme a tale asserzione, G. GEMMA, *Costituzioni e diritti animali*, in *Quaderni cost.*, n. 3/2004, pp. 615-617. In senso affine, sebbene con una visione differente, G.P. CIRILLO, *Sistema istituzionale di diritto comune*, II ed., Cedam, Padova, 2021, p. 232.

181 Si ritengono pienamente condivisibili e paradigmatiche le affermazioni di C.M. MAZZONI, *La questione dei diritti degli animali*, in S. CASTIGNONE - L. LOMBARDI VALLAURI (a cura di), *La questione animale*, cit., p. 292 secondo il quale «L’umanizzazione dell’animale non sembra essere la scelta corretta, apparendo al contrario migliore una disciplina unitaria dei comportamenti umani verso gli animali che non sono considerabili come cose, bensì come esseri viventi capaci di provare dolore ed emozioni che non sono gli stessi umani, ma considerati un valore in sé che l’Ordinamento si propone di tutelare».

essere altresì elevato a seconda delle particolari condizioni fenomenologiche, ad esempio nel caso di animali in via di estinzione oppure nel caso di animali che, secondo rilievi tecnico-scientifici, sono capaci più di altri di provare dolore in determinate condizioni -è rappresentato dall'imposizione come dovere del singolo e della Repubblica, con l'attribuzione della competenza legislativa in tale materia allo Stato secondo il testo del riformato art. 9 Cost., di tener conto degli aspetti vitali ed emozionali degli animali, divenendo (finalmente) il più volte menzionato principio di non maleficenza verso gli esseri in-umani un valore e clausola generale dell'Ordinamento costituzionale¹⁸².

Questo principio esprime, in altri termini, il contenuto normativo essenziale della (nuova) tutela che non si traduce nel riconoscimento di nuovi diritti in capo agli animali, ma nell'imposizione a ciascun soggetto del dovere generale di non cagionare a nessun tipo di animale un dolore ingiusto, dovendosi ritenere tale qualsiasi lesione all'integrità o al benessere della creatura in-umana laddove manchino ragioni legittimanti, individuabili dalle diverse fonti normative¹⁸³. Si deve specificare sul punto, che nella ricostruzione eco-personalista, la protezione della vita e il "ben-essere" dell'animale, pur rappresentando essi un valore costituzionale, deve sempre essere bilanciato insieme agli altri valori espressivi di interessi prettamente umani.

La ponderazione di questi interessi da parte del legislatore statale che è chiamato a dare attuazione all'art. 9 Cost., e anche da parte del Giudice delle leggi nei giudizi innanzi a sé¹⁸⁴, deve difatti sempre tener conto della preminenza del principio-valore del rispetto della persona umana che, come autorevolmente evidenziato, non rappresenta un valore da bilanciare con gli altri, quanto piuttosto il criterio stesso che presiede il bilanciamento¹⁸⁵. In questa prospettiva che tiene conto della diversità dei valori, rigettando qualsiasi tirannia di uno di essi, sono da ritenersi costituzionalmente illegittimi tutti gli eventuali rafforzamenti o altresì le diminuzioni della tutela della creatura in-umana *a priori* da parte del decisore politico, dovendosi sempre vagliare nel concreto l'esistenza di un diritto inviolabile dell'uomo, espressione della sua dignità, che non può mai cedere rispetto all'interesse al benessere dell'animale.

182 Sull'essenza e sulla portata del concetto di clausola generale, F. PEDRINI, *Le "clausole generali". Profili teorici e aspetti costituzionali*, Bononia University Press, Bologna, 2013.

183 Si pone in evidenza sul punto che l'intervento del legislatore si ritiene essere assolutamente necessario per rendere pienamente operativa la disposizione dell'art. 9 Cost. nella sua descritta interpretazione e ricostruzione eco-personalista. Difatti, a parere di chi scrive, soltanto l'approvazione di una legge generale può render effettiva la tutela degli animali, e più in generale della natura, nella misura in cui, abbandonando la logica dell'umanizzazione delle creature in-umane, vengano rafforzati i doveri giuridici dell'uomo nei confronti di queste ultime.

184 Sul tema, e più in generale per una autorevole analisi del formante giurisprudenza nell'evoluzione del "diritto animale", si rimanda all'ampia indagine di V. TENORE, *Gli animali in giudizio (Contenziosi costituzionali, civili, penali, amministrativi, contabili, tributari, comunitari sugli "esseri senzienti non umani")*, Giappichelli, Torino, 2023.

185 Così A. MANGIA, *Si caelum digito tetigeris. Osservazioni sulla legittimità costituzionale degli obblighi vaccinali*, in *Rivista AIC*, n. 3/2021, p. 449.